

ALLEGATO C.

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Ettore COSTA prof. dott. Antonio BENNATI prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
<i>Primo Referendario:</i>	prof. dott. Francesco GARRI ( <i>relatore</i> )

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione Sarda per l'esercizio finanziario 1968 e del conto ad esso allegato della Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 26 luglio 1969 il relatore, Primo referendario professor dott. Francesco Garri ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale dott. Vittorio Olievieri Sangiacomo.

## FATTO

La Giunta regionale sarda non ha presentato nel termine del 30 giugno 1969 il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1968 e l'allegato conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 17 luglio 1969, è stata fissata la udienza odierna. Nella udienza il Pubblico Ministero, rilevata la mancata presentazione del rendiconto, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha concluso perchè sia accertato e fatto constare, a chi spetti per ogni effetto di legge, il cennato inadempimento.

## DIRITTO

A' termini dell'articolo 41 della norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvata col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale, deve, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, presentare alla Corte dei conti il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione (articolo 8, secondo comma, dello Statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6), rendiconto e conto relativi all'esercizio finanziario decorso, per la loro parificazione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello Statuto predetto.

Il 30 giugno 1969 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1968 e questa mancata presentazione deve essere fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, a termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro da parte della Regione.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto da parificare, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, atti di gestione questi che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere-dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, paralizzato da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

## P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite

visti gli articoli 100 e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1968;

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale nonchè sulla gestione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1968;

ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonchè al Rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE

*f.to* Garri

IL PRESIDENTE

*f.to* Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO

*f.to* Romano

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



## 1. — PREMessa.

L'ultimo rendiconto generale della Regione trasmesso per il giudizio delle Sezioni riunite è stato quello relativo all'esercizio 1964. Con il 30 giugno del corrente anno è scaduto il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio 1968 e pertanto, con la decisione alla quale la presente relazione è unita, è stato fatto constatare l'inadempimento della Giunta regionale.

Già nelle relazioni unite alle decisioni assunte negli anni decorsi e con le quali ugualmente si faceva constare la mancata presentazione dei rendiconti generali sono state chiarite le ragioni che avevano indotto le Sezioni riunite, accertata l'inadempienza, a formulare le proprie osservazioni sul modo con il quale l'Amministrazione regionale si era conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Varrà precisare, anche in riferimento agli echi che l'indirizzo assunto dalla Corte ha avuto in seno al Consiglio regionale (6), che non essendosi raggiunto il fisiologico collegamento — per lo Stato da anni realizzato — dell'esame congiunto del bilancio preventivo e del rendiconto del precedente esercizio, nel rassegnare, come ora si rassegnano, nonostante mancasse come tuttora manca il rendiconto, le proprie osservazioni al Consiglio regionale, la Corte ha inteso fornire ugualmente — nei limiti in cui è possibile senza l'esame dei dati complessivi della gestione — quegli elementi di giudizio di competenza del Consiglio stesso ai fini dell'esame del bilancio preventivo; giudizi relativi, appunto, al modo in cui la Giunta regionale si è conformata, nello svolgimento della sua attività, alle norme vigenti, di guisa che la comunicazione della relazione, unitamente alla decisione, era intesa — come è ora — a far sì che gli organi competenti l'uno e l'altra portassero, ed ora portino a conoscenza dei componenti il Consiglio regionale insieme col disegno di legge sul bilancio di previsione.

## 2. — CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO REGIONALE.

Già in precedenti relazioni si è fatto cenno dei tratti caratteristici di impostazione dei bilanci regionali sardi.

Gli stanziamenti annuali risultano, per la maggior parte, determinati negli importi, al momento delle previsioni, sulla base delle presumibili disponibilità finanziarie dell'anno nonchè in base a criteri di valutazione delle esigenze per materie e di conseguente ripartizione di quelle disponibilità.

A parte, infatti, i capitoli per spese obbligatorie e di ordine, sono ben pochi quelli da iscrivere annualmente in base a leggi autorizzative di spese pluriennali e per importi predeterminati, mentre gli stanziamenti previsti da legge autorizzative di interventi pluriennali, anche a carattere continuativo o indefinito nel tempo, sono stati dalle stesse leggi rimessi, per la determinazione dei relativi importi, ai momenti d'impostazione dei bilanci annuali; se ne è, in qualche caso, fissata la misura minima, ma, per lo più si è riservata la determinazione degli stanziamenti appunto « in rapporto alle disponibilità di bilancio ». Trattasi di capitoli di spese iscritti per sovvenzioni annuali a favore di Enti, Consorzi e Aziende, regionali o comunque di interesse regionale, sovvenzioni che, invero, si vanno facendo anno per anno più cospicue, in relazione agli incrementi annuali delle disponibilità finanziarie della Regione.

Anche nel bilancio del 1968 sono stati iscritti i capitoli 11176 e 11177 per l'attuazione della legge regionale 24 maggio 1962, n. 3, autorizzativa della contrazione di uno o più mu-

(6) V Legislatura, CCVI Seduta, resoconto, 4206, 4210.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tui, per l'importo massimo di lire 1,34 miliardi, per la costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale.

I due capitoli concernono la quota annuale di ammortamento del mutuo (136.050.905 lire per il 1968) e la quota di interessi (lire 49.913.472 per il 1968).

Peraltro v'ha in fatto che le spese di costruzione hanno già superato l'importo complessivo di 1,7 miliardi, pur se risultano eseguite, e parzialmente, le sole opere di fondazione.

Per connessione di argomento, si aggiunge che nel bilancio 1968 gli stanziamenti per estinzione debiti (mutui) hanno raggiunto l'importo complessivo di circa 5,6 miliardi, e quelli per pagamento di interessi l'importo di oltre 2,7 miliardi.

## 3. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

Nel rinviare a quanto sull'argomento delle gestioni regionali fuori bilancio si è ampiamente esposto in relazioni precedenti, va detto che ai Fondi, già da tempo istituiti, altre due gestioni si sono aggiunte durante il 1968, istituite con le leggi 9 maggio 1968, n. 26, e 18 novembre 1968, n. 47, e relative alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio in favore dell'artigianato e alle erogazioni di provvidenze a favore delle zone industriali.

Per i fondi pur essi extra-bilancio, ma affidati in gestione diretta ad Organi dell'amministrazione (Assessori competenti, secondo materia), per i quali le presidenze dei collegi di revisione sono affidate a magistrati della Corte in servizio presso la Delegazione, si possono indicare le risultanze seguenti:

«) « Fondo per addestramento professionale dei lavoratori » (Leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6; 17 dicembre 1956, n. 35):

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1968 (con servizio di Tesoreria affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, quale Istituto incaricato del servizio di Tesoreria regionale) . . . . .	L.	1.024.421.774
2) consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	905.288.253
— Centro di San Gavino:		
area e costruzione . . . . .	L.	116.582.942
attrezzature . . . . .	»	64.607.286
— Centro di Tempio:		
area e costruzione . . . . .	»	134.039.305
attrezzature . . . . .	»	35.001.285
— Centro di Lanusei:		
area e costruzione . . . . .	»	214.803.760
— Centro di Sant'Antioco:		
area e costruzione . . . . .	»	324.401.675
— Convitto annesso al Centro di Tempio:		
area . . . . .	»	15.852.000

## LEGISLATURA. V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— Convitto annesso al Centro di Lanusei:

in corso lavori di costruzione

— Centro di Ozieri-Chilivani:

in corso acquisto area.

b) « Fondo per ricovero ed assistenza di lavoratori vecchi ed invalidi privi di trattamento assicurativo » (Legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1):

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	232.790.368
2) Consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	701.368.900

— Casa di riposo di Alghero . . . . . L. 701.368.900

— Casa di riposo di Olbia:

in corso lavori di costruzione.

c) « Fondo sociale della Regione Sarda » (Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10):

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1968 (con servizio di Tesoreria come per il Fondo a) . . . . .	L.	2.657.396.483
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------

2) consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1968:

non prevista . . . . . » —

d) « Fondo di quiescenza, di previdenza e assistenza del personale regionale » (Legge regionale 5 maggio 1965, n. 15):

1) consistenza finanziaria al 31 dicembre 1968 (con servizio di Tesoreria presso il Banco di Sardegna) . . . . .	L.	647.075.362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------

2) consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	769.773.068
-----------------------------------------------------------	---	-------------

— Titoli di proprietà (obbligazioni presso Credito Fondiario e Banca Nazionale Lavoro) . . . . . L. 405.400.191

— Crediti verso terzi (Amministrazione regionale, Azienda Foreste Demaniali, personale in servizio presso le due Amministrazioni) . . . . . » 364.372.877

#### 4. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Alle osservazioni contenute nelle precedenti relazioni in ordine all'organizzazione regionale si aggiungono le seguenti alle quali ha dato occasione l'esercizio del controllo nel 1968.

La rara utilizzazione degli enti locali per l'esercizio dell'attività amministrativa regionale costituisce un dato organizzativo il quale concreta una mancata attuazione di quel precetto dello Statuto (articolo 44) che prevede, invece, l'esercizio normale delle funzioni amministrative regionali a mezzo della delega agli enti locali o comunque avvalendosi dei loro uffici.

All'attuazione di questa norma, che presuppone maggiore funzionalità degli enti locali, possono concorrere — sia pur nel solo settore dei lavori pubblici — le provvidenze

stabilite con la legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, la quale prevede la concessione di contributi per la istituzione ed il funzionamento degli uffici tecnici dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni; nonchè la legge regionale 28 agosto 1968, n. 40, la quale prevede la concessione di contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione.

L'avvio ad una migliore organizzazione degli enti locali dovrà consentire la « normale » utilizzazione degli stessi per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali.

In tema di organizzazione va ancora ricordato che con legge 9 maggio 1968, n. 26, si è delegato alle Camere di commercio l'istruttoria, la concessione e la liquidazione dei contributi regionali, in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai consorzi artigiani, e si è fatto ricorso a « contabilità speciali » i rendiconti delle quali le predette Camere dovranno rendere al competente Assessorato.

La legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per l'attività affidata al Centro regionale antimalarico ed anti-insetti, ha attuato un decentramento che potrebbe intendersi eventuale, poichè l'articolo 10 della legge prevede che le somme destinate in bilancio alle operazioni di cui trattasi possono essere erogate o direttamente dagli Organi centrali dell'Amministrazione, oppure mediante somministrazione dei fondi al Centro stesso a mezzo di ordini di accreditamento. Il che altera i principi propri di ogni forma di decentramento vanificandone gli effetti. È da rilevare, però, che l'erogazione dei fondi deve essere fissata in distinti piani tecnico-finanziari, da approvare annualmente con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta medesima, e la somministrazione dei fondi a favore del Centro, deve essere fatta sulla base di fabbisogni trimestrali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale e con riferimento ai piani precedenti.

Senonchè l'approvazione dei piani annuali ed ancor più quella dei fabbisogni trimestrali finiscono sempre con l'intervenire tardivamente, sicchè periodicamente è necessario ricercare rimedi al fine di non veder paralizzata l'attività del Centro.

Può infine ricordarsi che un altro ente regionale, quello minerario sardo, è stato istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24.

Lo Statuto dell'ente è stato tempestivamente predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta 25 luglio 1968, n. 51 e con altro decreto dello stesso Presidente 26 luglio 1968, n. 52, è stato approvato il Regolamento organico del personale dell'ente.

## 5. — PERSONALE.

La legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, ha inteso realizzare, sulla base delle esperienze ed in relazione alle situazioni che si erano andate creando, un ordinamento più funzionale degli organici, mediante un migliore rapporto di proporzione fra l'entità numerica della carriera direttiva e quella delle altre carriere (7).

I dati complessivi risultano dal prospetto riportato tra gli allegati, nel quale è anche indicato il numero dei dipendenti non di ruolo assunti in base alla legge 16 maggio 1968, n. 28.

In tema di trattamento economico va, poi, rilevato come i compensi speciali — regolati, per il personale statale dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica

(7) Infatti, a fronte di una diminuzione di 93 posti nei ruoli della carriera direttiva, la stessa legge ha apportato un incremento complessivo di 96 posti in quelli delle carriere di concetto ed esecutiva (ruoli amministrativo e tecnico).

blica 27 giugno 1946, n. 19 — abbiano appunto carattere di periodicità e vengano, nell'importo commisurati alle qualifiche e funzioni, attraverso una sorta di rapporto costante con le aliquote di retribuzione di lavoro straordinario. La corresponsione di tali premi è dall'Amministrazione giustificato con riferimento a condizioni specifiche, particolari, quali «... la irregolare formazione dei quadri burocratici, il blocco delle assunzioni, gli impegni eccezionali di lavoro per l'attuazione del Piano di rinascita...».

Compensi sono corrisposti anche a personale statale o di altre Amministrazioni in servizio presso gli Uffici che, per norme di Statuto speciale, od anche di leggi ordinarie siano chiamati a dare la loro opera nell'interesse della Regione.

Non diverse, infine, da quelle contenute nelle precedenti relazioni le osservazioni in ordine agli incarichi ad estranei per studi ex articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Nel 1968 sono continuati i rapporti già esistenti dal 1967 ed anni precedenti e ne sono stati istituiti alcuni. Gli incarichi per i quali non vi era ulteriore possibilità di rinnovazioni, sono stati rinnovati mediante modificazione dell'oggetto dello studio, restando invariata la materia.

Incarichi di studio sono stati conferiti con imputazione della spesa relativa a capitoli di bilancio diversi da quello iscritto con riferimento all'articolo 380, in quanto aventi ad oggetto compiti e materie afferenti al Piano di rinascita della Sardegna.

#### 6. — *Attività contrattuale ed esecuzione di opere pubbliche.*

I dati riportati nell'allegato prospetto mostrano come l'attività contrattuale nel 1968 non si sia differenziata, almeno negli aspetti generali e per le cifre complessive, da quella degli anni immediatamente precedenti.

In tema di esecuzione di opere pubbliche regionali, un cenno va fatto, in primo luogo, alle aggiudicazioni effettuate nel 1968.

A parte le trattative private (n. 54), per forniture e messe in opera di impianti tecnologici, di riscaldamento, di arredamenti ed agli appalti concorso, per forniture e messe in opera di impianti tecnologici di particolari caratteristiche (n. 17), le 171 licitazioni private indette hanno fatto riscontrare per i 61 contratti, relativi a lavori per sedi comunali ed edifici di culto, una media di ribasso del 12,66 per cento; gli 8 contratti per la costruzione di edifici scolastici una media di ribassi dell'11,56 per cento; i 27 contratti per la costruzione di mattatoi ed ambulatori una media di ribassi dell'8,97 per cento; ed i 55 contratti per l'esecuzione di opere igieniche ed edifici per assistenza e beneficenza una media di ribassi del 15,20 per cento.

La percentuale media generale dei ribassi è del 13,90 valida anche per gli altri contratti relativi ad opere pubbliche varie. Si tratta di una misura per valutar la quale occorre tener presente che il sistema di aggiudicazione è al miglior offerente e che non elevato è stato il numero delle opere poste in appalto.

Anche nel 1968, diffuso è risultato il ricorso alle « varianti » ed alle « varianti e suppletive » in corso di esecuzione di opere e di lavori.

Frequente altresì l'approvazione di perizie di varianti, sia in sanatoria, quindi contestualmente all'approvazione degli atti di contabilità finale, sia in corso d'opera e, quindi, a sè stanti, nonchè il ritardo nelle operazioni di collaudo.

Per molte opere regionali rimane ancora aperto il problema della manutenzione e dell'eventuale gestione dei beni costruiti. Ciò è a dire per le strade, classificate o da classificare provinciali o comunali, delle quali l'Amministrazione regionale intraprende la costruzione senza che sia dato sapere se e come verranno poi mantenute; per gli alberghi turistici che l'Amministrazione regionale ha finito con il dare in gestione a privati, dopo aver spese notevoli somme per guardiani e manutenzione; per gli ospedali

regionali, che dopo aver richiesto spese di guardiani e di manutenzioni, sono stati poi affidati in gestione ad enti ospedalieri religiosi, in attesa di più idoneo ordinamento sulla base della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132.

Per gli ambulatori e per i mattatoi si è provveduto, con la legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, a disporre il ripristino, sotto specie di sistemazione e di riparazione, trattandosi di opere ultimate da qualche anno, bisognevoli di solleciti interventi di straordinaria manutenzione. Opere queste le quali dovranno essere, poi, trasferite in proprietà ai Comuni.

7. — *Concessione ed erogazione di finanziamenti, contributi, concorsi, sovvenzioni, sussidi.*

Ove si pongano a raffronto i dati relativi alla concessione ed erogazione di finanziamenti, contributi, concorsi e sovvenzioni esposti nel prospetto, riportato in allegato con quelli correlativi degli anni 1967 e precedenti, si constata quanto si vada accentuando o quanto meno confermando dell'attività in materia della Regione sarda.

Gli interventi attuati con sovvenzioni, contributi, concorsi nelle spese, sussidi e simili — da concedere direttamente o tramite enti, istituti, organismi vari — impongono una vigilanza particolare da parte degli organi amministrativi regionali, in specie ove sia ad essi rimessa, per la indeterminatezza delle norme relative, la scelta dei beneficiari e la determinazione degli importi.

Vale notare come, nei confronti degli enti, istituti ed organismi vari, i quali svolgono un'attività che di fatto, o persino statutariamente, è così ampia da risultare non ben definibile, occorre attentamente accertarne la idoneità ad essere investiti di compiti di pubblico interesse.

Varrà anche ripetere che gli interventi a favore di taluni settori di attività, quali quello agricolo e quello dell'industria, e dell'artigianato, sono di molteplici specie e provenienti da più enti o organismi, non solo regionali e che perdura la carenza di un efficace coordinamento.

L'ESTENSORE  
F.to Garri

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA

Ruolo	Carriera o categoria	Dotaz.ne organica al 31-12-1967 (a)	Variazioni		Cons.za organica al 31-12-1968	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1968					Vacanze in posti organici 1967 1968		Concorsi in atto			
			Legge regionale	N. posti		In organico 1967 1968	In soprannumero 1967 1968	In ecce-denza 1967 1968	Fuori ruolo 1967 1968	Avven-tizi 1967 1968	Totale 1967 1968	1967 1968				
Tecn.-amm.	Direttiva .....	1	8-5-1968, n. 25	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—		
	Concetto .....	6	<i>idem</i>	—	6	6	—	—	—	—	—	6	—	—		
	Esecutiva .....	7	<i>idem</i>	—	7	6	—	—	—	—	—	6	1	—		
	Ausiliaria .....	7	<i>idem</i>	—	7	5	—	—	—	—	—	5	2	—		
Tecnico .....	Direttiva .....	7	<i>idem</i>	—	7	3	—	—	—	—	—	3	5	—		
	Concetto .....	10	<i>idem</i>	—	10	8	—	—	—	—	—	8	7	—		
	Ausiliaria .....	8	<i>idem</i>	—	8	6	—	—	—	—	—	6	6	—		
	Capi operai .....	5	<i>idem</i>	+10 (b)	15	—	—	—	—	—	—	—	5	15		
Salariati .....	Categoria 1 <sup>a</sup> .....	35	<i>idem</i>	—	35	32	—	—	—	—	—	32	3	—		
	Categoria 2 <sup>a</sup> .....					31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Categoria 3 <sup>a</sup> .....					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salar., Guardie giurate	Guardia giurata sup. ....	—	<i>idem</i>	+15 (c)	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
	Guardia giurata capo .....	40	<i>idem</i>	—	35	20	—	—	—	—	—	20	39	—		
	Guardia giurata scelta .....					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
	Guardia giurata .....	—	<i>idem</i>	—	5 (d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(a) Per la L.R. 29 ottobre 1964, n. 24.

(b) Per la L.R. 8 maggio 1968, n. 25.

(c) Per la L.R. 8 maggio 1968, n. 25.

(d) Per la L.R. 8 maggio 1968, n. 25.

(e) La differenza di n. 19 unità, risultanti in più del 1967, è dovuta alla nomina nel 1968 di salariati vincitori di un concorso bandito nel 1965. E ciò nei limiti della precedente dotazione organica di 40 posti, stabilita con L.R. 29 ottobre 1964, n. 24.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Lavori e servizi in concessione			Lavori e servizi in economia			A cura dei Comuni e delle Province		Mutui passivi e cartelle fondiarie		
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	
																			a enti pubblici
<i>Forniture:</i> Cap. 13101, 16701 e 25311/R. dello Esercizio 1967; Cap. 11137, 11149, 11149/R., 11150, 11150/R., 11155, 13101, 16603, 16608, 16614/R., 16701, 16701/R., 21101, 25311/R. dell'Esercizio 1968	-	-	1	508.430	28	149.621.741	15	62.391.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acquisto cartelle fondiarie: (SACF):</i> Cap. 24527 dello Esercizio 1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000
<i>Affitto locali:</i> Cap. 16123 dello Esercizio 1967; Cap. 11142, 11163, 15117 e 16801 dell'Esercizio 1968	-	-	-	-	11	40.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Lavori e servizi in concessione				Lavori e servizi in economia			A cura dei Comuni e Province		Mutui passivi e cartelle fondiari				
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	a enti pubblici	a enti ecclesiast.	a privati	a cottimo	ammin. diretta	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo			
<i>Acquisto beni immobili:</i> Cap. 26801/R., dell'Esercizio 1968	-	-	1	11.347.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Noleggio macchine copiatrici:</i> Cap. 11162, dell'Esercizio 1968	-	-	1	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Prestiti:</i> Somme impegnate sui capitoli degli Esercizi 1968/1978 corrispondenti ai Cap. 16139 e 38106 dell'Esercizio 1968, e somme impegnate sui Capitoli degli Esercizi 1969/1979, corrispondenti ai Capitoli 16140 e 38107 dell'Esercizio 1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.300.000.000	
<i>Lavori:</i> Cap. 40, dell'Esercizio 1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acquisto automezzi:</i> Cap. 27, dell'Esercizio 1968	-	-	2	2.891.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amministrazione: Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SERVIZI AUTOMOBILISTICI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

CONSISTENZA AL 31-12-1967	Variazioni nel 1968		Consistenza al 31-12-1968	Destinazione		Spese di esercizio e manutenzione	Spese di noleggio
	acquistati	venduti		rappresentanza	servizio		
Autovetture n. 48 .....	9	—	57	21	36	84.508.355	12.050.000
Autoveicoli n. 261 .....	38	—	299	—	299	(a)	
Motoveicoli n. 26 .....	—	—	26	—	26		
Natanti n. 1 .....	—	—	1	—	1		
Natanti n. — .....	4	—	4				

Dati in consegna la Comanda della Guardia di finanza per la repressione della pesca di frodo

(a) Non comprende la spesa di gestione dei natanti; né le spese di esercizio e manutenzione degli automezzi adibiti al Servizio Antincendi, al funzionamento del Centro animalarico ed antinsetti, ai servizi degli Ispettorati dell'agricoltura, perché spese erogate a mezzo di accredito e come tali accertabili, negli importi, soltanto in sede di resa di conto.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FINANZIAMENTI CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
13417	L.R. 20-11-1950, n. 71 .....	Allievi di corsi popolari .....	—	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13418	L.R. 14-1-1969, n. 3 .....	Patronati scolastici .....	800.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13419	LL.RR. 1-8-1950, n. 42 e 9-7-1952, n. 18 .....	Istituti di istruz. tecnica e prof.	—	Assess.to lav. e pubbl. istr., contrib. annuale gest.
13421	L.R. 1-2-1964, n. 6 .....	Civ. liceo mus. L. Capena, Sassari	26.000.000	Assess.to lav. e pubbl. istr. contrib. annuale gest.
13423	L.R. 10-2-1960, n. 3 .....	Ist. art. mus. G. Verdi, Alghero	2.000.000	Assess.to lav. e pubbl. istr. contrib. annuale gest.
13424	L.R. 3-10-1952, n. 25 .....	Centri didattici .....	—	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13425	LL.RR. 7-2-1950, n. 5, e 23-10-1952, n. 29 .....	Università di Cagliari .....	10.000.000	Ass. lav. e p. istr. per funzion. facoltà econ. e comm.
13426	LL.RR. 20-2-1955, n. 4, 15-12-1955, n. 20, 15-5-1957, n. 13; 15-5-1959, n. 10, 15-5-1959, n. 12; 8-10-1959, n. 15, 8-10-1959, n. 16; 15-11-1960, n. 15, 4-7-1963, n. 6; 4-7-1963, n. 7; 25-11-1964, n. 2; 23-11-1966, n. 14; 23-11-1966, n. 15; 31-1-1967, n. 3; 21-6-1967, n. 6, 21-6-1967, n. 7; 17-8-1967, n. 13; 17-8-1967, n. 14; 5-12-1967, n. 23 .....	Univers. di Cagliari e Sassari Univers. di Cagliari e Sassari Deputaz. storia patria Sardegna Enti vari .....	96.000.000 30.000.000 1.500.000 25.000.000	Ass. lav. e pubbl. istr. per istituz. cattedre convenz. Ass. lav. e pubbl. istr. per facilitare la prep. scient. Ass. lav. e pubbl. istr. contributo annuale Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13427	L.R. 25-11-1964, n. 18 .....	Univers. di Cagliari e Sassari	20.000.000	Ass. lav. e pubbl. istr. per funz. facoltà scienze pol.
13429	L.R. 19-4-1956, n. 11 .....	Univers. di Cagliari e Sassari	262.000.000	Ass. lav. e pubbl. istr. contributo per funzionam.
13431	L.R. 21-6-1950, n. 17 .....	Deputaz. storia patria Sardegna	32.500.000	Ass. lavoro e p. istr. per posti ruolo assist. catt. conv.
13432	L.R. 4-2-1965, n. 2 .....	Enti vari .....	100.000.000	Assessorato trasporti e turismo
13433	L.R. 23-3-1965, n. 5 .....	Università di Cagliari .....	600.000.000	Assessorato alla Rinascita
13435	L.R. 25-11-1964, n. 18 .....	Asili e Scuole materne, ENPAS		
13601	L.R. 21-6-1950, n. 17 .....	Univers. di Cagliari e Sassari		
13901	L.R. 21-6-1950, n. 17 e L.R. 19-7-1968, n. 35 .....	Enti vari .....		

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
14201	L.R. 28-8-1968, n. 40 .....	Comuni vari .....	80.000.000	Assessorato agli Enti locali
15201	L.R. 28-2-1950, n. 41 .....	Istit. pubbl. di assist. e benefic.	350.000.000	Assessorato agli Enti locali per contributo annuo
15202	L.R. 23-2-1968, n. 14 .....	Sez. prov. sarda Unione it. ciechi	15.000.000	Assessorato agli Enti locali per contributo annuo
15311	L.R. 23-10-1952, n. 28 .....	Ist. assist. istr. minorati psich.	40.000.000	Assessorato igiene e sanità per contributo annuo
15315	L.R. 27-6-1949, n. 1 .....	Enti vari .....	150.000.000	Ass. igiene e sanità per lotta contro le malattie soc.li
15316	L.R. 20-12-1962, n. 25 .....	Consor. reg. sardo contro i tum.	200.000.000	Ass. igiene e sanità per lotta contro i tumori maligni
15319	L.R. 27-6-1949, n. 1, e R.D. 27-7-1934, n. 1265 (articoli 282 e 295) .....	Enti vari .....	350.000.000	Ass. igiene e sanità per lotta contro le malattie soc.li
15406	L.R. 27-2-1957, n. 5 .....	Coop. ed Organizz. Cooperat.	180.000.000	Ass. lavoro per sviluppare e potenziare le Cooperative
15408	L.R. 3-2-1953, n. 1 .....	Fondo speciale .....	50.000.000	Ass. lavoro per ricovero e assist. vecchi invalidi
15409	L.R. 14-11-1956, n. 29 .....	Istit. di patr. e assist. sociale	170.000.000	Ass. lavoro per attività assistenziale ai lavoratori
15410	L.R. 31-3-1965, n. 5; 3-1-1967, n. 1; 7-6-1967, n. 4 .....	Vari .....	1.420.000.000	Ass. lavoro per assegno mensile a vecchi lavoratori
15411-15412	L.R. 7-5-1968, n. 23 .....	Colt. dir., mezzadri e coloni	1.255.000.000	Assessorato lavoro
15413	L.R. 27-12-1968, n. 49 .....	Vari .....	1.800.000.000	Ass. lavoro assegni ad artigiani per familiari a carico
15506	LL.RR. 20-5-1957, n. 18, e 5-7-1963, n. 9 .....	Organizzazione di lavoratori	50.000.000	Assessorato lavori pubblici contributo annuale
16133	L.R. 31-3-1965, n. 9 .....	Ente sardo acquedotti e fognat.	800.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16148	L.R. 21-11-1968, n. 48 .....	Allevatori di bestiame .....	950.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16621	D.P.R. 5-5-1948, n. 1308, e L.R. 26-3-1953, n. 8 .....	Allevatori di bestiame .....	60.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16628	R.D. 18-2-1932, n. 166; L. 30-6-1964, n. 549; D.P.R. 22-9-1965, n. 1298; e L.R. 14-11-1956, n. 30 .....	Ist. zootecn. e casear, Sardegna	265.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16630	R.D. 5-5-1939, n. 1016, (articolo 54, 4° c.) 61, 80, 92 e 93) e L.R. 30-3-1957, n. 30 .....	Istit. increm. ippico di Ozieri Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro	185.000.000 300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste Ass. agricoltura e foreste contributo funzionam.to

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
16638	D.L. 18-2-1917, n. 327 .....	Consorzi ortofrutticoli .....	150.000.000	Ass. agricoltura e foreste contributo per piani vari
16646	L.R. 29-2-1956, n. 6 .....	Azienda foreste dem. Reg. sarda	500.000.000	Ass. agricoltura e foreste contributo annuale
16647	L.R. 25-3-1965, n. 3 .....	Bieticoltori, per trasporto ...	25.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16648	L.R. 25-3-1965, n. 3 .....	Bieticoltori, per coltivazione .	160.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16649	L.R. 19-6-1956, n. 22 .....	Centro reg. agrario speriment.	120.000.000	Ass. agricoltura e foreste contributo annuale
16650	L.R. 28-8-1968, n. 42 .....	Agricoltori .....	10.000.000	Ass. agricoltura e foreste
16715	L.R. 2-3-1957, n. 6 .....	Ist. sardo organizz. lavoro artig.	300.000.000	Assessorato industria e commercio
16716	L.R. 21-6-1950, n. 16 .....	Organizz.ri fiere, mostre, ecc.	40.000.000	Assessorato industria e commercio
16718	L.R. 6-2-1952, n. 5 .....	Stazione speriment. del sughero	110.000.000	Assessorato industria e commercio
16720	L.R. 8-5-1968, n. 24 .....	Ente minerario sardo .....	100.000.000	Assessorato industria e commercio
16806	L. 9-2-1963, n. 223, art. 4, lett. a) .....	Cons. aut. Porto di Civitavecchia	11.550.000	Assessorato trasporti contrib. annuale per funz.to
16807	L.R. 22-11-1950, n. 62 .....	Ente sardo industrie turistiche	350.000.000	Assessorato turismo contributo annuale
16808	L. 4-3-1958, n. 174, art. 10..	Enti provinciali del turismo di Cagliari, Sassari e Nuoro	100.000.000	Assessorato turismo contributo annuale
16809	L.R. 21-3-1957, n. 7 .....	Studenti, lavorat. organ.ni turist.	252.000.000	Assessorato turismo
23417	L.R. 4-2-1950, n. 4 .....	Università di Sassari .....	2.000.000	Ass. pubbl. istruz. contr. annuale miglior. attrezz.re
23419	L.R. 7-2-1958, n. 2 .....	Univers. di Sassari e Cagliari	150.000.000	Assessorato pubblica istruzione
23423	L.R. 4-2-1965, n. 2 .....	Università di Cagliari .....	5.000.000	Ass. pubbl. istruz. contrib. annuale miglior. attrezz.
23424	L.R. 23-3-1965, n. 6 .....	Asili infantili e Scuole materne	40.000.000	Ass. pubbl. istruz. concorso attrezz.re e arredam.to
23901	L.R. 1-9-1967, n. 19 .....	Comuni e loro Consorzi .....	500.000.000	Ass. Rinascita contrib. increm. effic.za imp. sportivi
25321	L.R. 27-6-1949, n. 1 .....	Fondo lotta contro malattie soc.li	200.000.000	Ass. igiene e sanità contrib. miglior.to ospedali, ecc.
25322	L.R. 10-6-1950, n. 5, e 18-5- 1951, n. 8; L.R. 2-4-1954, n. 3 .....	Amm.ni provinciali, ecc. ....	160.000.000	Ass. igiene e sanità imp.to nuovi enti ospedal.ri, ecc.
25325	L.R. 8-4-1954, n. 9 .....	Vari .....	100.000.000	Ass. igiene e sanità costruz. attrezz. befetrofi, ecc.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
25326	L.R. 9-8-1950, n. 45 .....	Vari .....	200.000.000	Ass. igiene e sanità costruzione colonie estive
25327	L.R. 23-10-1952, n. 28 .....	Vari .....	25.000.000	Ass. igiene e sanità costruz. per ass. istr. min. ti psich.
25328	L.R. 23-4-1968, n. 21 .....	Ospedali riuniti di Cagliari ...	200.000.000	
25407	LL.RR. 11-5-1951, n. 6, e 17-12-1956, n. 35 .....	Fondo addestramento lavoratori	400.000.000	Ass. lavoro per addestram.to e qualificaz.ne lavorat.
25408	L.R. 27-2-1957, n. 5 .....	Enti cooperativi vari .....	50.000.000	Ass. lavoro potenziamento attività cooperative
25410	L.R. 7-4-1965, n. 10 .....	Fondo soc. della Regione sarda	2.700.000.000	Ass. lavoro per erogazioni
26101	L.R. 15-3-1956, n. 9, e 21-4- 1961, n. 8 .....	Vari .....	1.000.000.000	Ass. finanze concorso interessi mutui agricoli
26201	L.R. 2-10-1952, n. 27 .....	Comuni vari .....	550.000.000	Ass. Enti locali contributi per eventi calamitosi
26518	L.R. 27-11-1964, n. 19, art. 12	Comuni vari .....	40.000.000	Ass. LL.PP. contr. acquisto attrezza. manut. OO.PP.
26519	R.D. 25-7-1904, n. 523, e suc- cessive modificazioni .....	Vari .....	20.000.000	Ass. LL.PP. per riparazione opere idrauliche
26630	L. 2-6-1961, n. 454, artt. 4 e 5, 2° c. ....	Agricoltori .....	100.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26633	LL.RR. 26-10-1950, n. 46; 15- 6-1954, n. 12; 19-10-1962, n. 22 e L. 27-10-1966, n.- mero 910 .....	Vari .....	130.000.000	Ass. agricoltura e foreste opere miglioram.to fond.
26635	L.R. 8-7-1952, n. 21 .....	Casse comunali credito agrario	15.000.000	Ass. AA.FF. contributo sistemazione magazzini
26639	L.R. 18-6-1960, n. 10 .....	Consorzi di bonifica .....	50.000.000	Ass. AA.FF. per esecuz.ne opere di inter. generale
26640	LL.RR. 3-10-1955, n. 15 e 23-6-1960, n. 13 .....	Proprietari coltivatori diretti .	50.000.000	Ass. AA.FF. per acquisto bestiame da lavoro
26641	L.R. 2-8-1951, n. 14 e L. 25- 7-1952, n. 949 .....	Conduttori e coltivatori agricoli	400.000.000	Ass. AA.FF. per meccanizzazione agricola
26642	LL.RR. 5-7-1956, n. 23 e 23- 6-1967, n. 8 .....	Coltivatori diretti e Coop. agric.	90.000.000	Ass. AA.FF. per acquisto sementi selezionate
26645	L.R. 13-7-1962, n. 9 .....	Conduttori e coltivatori agricoli	900.000.000	Ass. AA.FF. per e.n.f. volte al miglior. della zootec.
26647	L.R. 13-7-1962, n. 9 .....	Cooper. di produttori agricoli..	300.000.000	Ass. AA.FF. per stabilimenti caseari ed attrezzature



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26648	L.R. 13-7-1962, n. 9 .....	Cooper. di pastori e allevatori..	100.000.000	Ass. AA.FF. per interessi su prestiti agrari
26649	LL.RR. 7-2-1951, n. 1; 2-7-1958, n. 11, e 10-7-1964, n. 14 .....	Conduttori e coltivatori agricoli	500.000.000	Ass. AA.FF. contributi per impianto di erbai, ecc.
26652	L.R. 9-11-1950, n. 47, e L. 25-7-1952, n. 949 .....	Cooperative di contadini .....	150.000.000	Ass. AA.FF. contrib. per acquisto attrezzature agr.
26653	L.R. 9-11-1950, n. 47 .....	Cooperative di contadini .....	10.000.000	Ass. AA.FF. contributi per acquisto di concim.
26658	R.D. 30-12-1923, n. 3267; L. 25-7-1952, n. 991 e L.R. 18-6-1959, n. 13 .....	Conduttori agricoli .....	150.000.000	Ass. AA.FF. contributi per incoraggiare la silvic. ra
26663	L. 2-6-1961, n. 454, art. 9..	Agricoltori .....	124.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26670	L. 2-6-1961, n. 454, art. 16, 1° c. lett. a) .....	Agricoltori .....	75.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26671	L. 2-6-1961, n. 454, art. 16, 1° c. lett. b) .....	Agricoltori .....	120.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26678	L. 2-6-1961, n. 454, art. 27, 2° c. ....	Agricoltori .....	208.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26684	L. 23-5-1964, n. 404, art. 9..	Agricoltori .....	40.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26690	L. 27-10-1966, n. 910 .....	Agricoltori .....	20.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
25694	L. 21-7-1960, n. 739; 14-2-1964, n. 38, 6-4-1965, numero 351; 26-7-1965, numero 969; 29-11-1965, numero 1214 .....	Agricoltori .....	1.320.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26694-bis	L. 23-12-1966, n. 1142 .....	Pescatori di mestiere .....	5.270.000	Assessorato agricoltura e foreste
26694-ter	L. 23-12-1966, n. 1142 .....	Piscicultori .....	10.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26694-quat.	L. 18-1-1968, n. 13 .....	Agricoltori .....	770.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26697	L.R. 14-8-1968, n. 39 .....	Agricoltori .....	200.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26719	L.R. 5-3-1953, n. 2 .....	Ditte industriali .....	20.000.000	Ass. ind. e comm. contrib. per attività peschereccie
26686	L.R. 25-3-1965, n. 3 .....	Conduttori agricoli .....	15.000.000	Ass. AA.FF. per acquisto macch. coltiv. barbabietole

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SIMILI

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26687	L.R. 25-3-1965, n. 3 .....	Conduttori agricoli .....	15.000.000	Ass. AA.FF. per acquisto seme selezionato di barbab. le
26702	L.R. 7-5-1953, n. 22, e 20-7-1954, n. 17 .....	Ditte industriali e commerciali	1.500.000.000	Ass. ind. e comm. per svil. att. ind. e commerciali
26718	L.R. 7-5-1953, n. 22, 20-7-1954, n. 17, 16-7-1966, n. 11 e 9-8-1967, n. 11..	Ditte industriali e commerciali	1.800.000.000	Ass. ind. e comm. <i>idem</i> e serv. di navigaz. ne, ind. turistiche, alberghiere e di trasporto
26720	LL.RR. 14-12-1959, n. 21 e 13-7-1962, n. 9 .....	Cooperative di produttori ...	50.000.000	Ass. ind. e comm. per inter. passivi su prest. di eserc.
26724	LL.RR. 14-12-1950, n. 68 e 20-1-1956, n. 2 .....	Ditte artigiane .....	500.000.000	Ass. ind. e comm. per sviluppo artigianato
26727	LL.RR. 5-12-1950, n. 66, e 29-4-1959, n. 8 .....	Piccoli industriali del sughero..	120.000.000	Ass. ind. e comm. per prezzi di incoraggiamento
26728	L. 18-11-1966, n. 976 .....	Imprese artigiane .....	30.000.000	Assessorato industria e commercio
26731	LL.RR. 7-5-1953, n. 22; e 20-7-1954, n. 17; 23-3-1960, n. 5, e 19-12-1962, n. 27 .....	Fondo per partec. al capit. di imprese, soc. cooperat. e cons.	400.000.000	Ass. ind. e comm. increment. per partecip. azionaria
26732	L.R. 8-5-1968, n. 24 .....	Ente minerario sardo .....	100.000.000	Assessorato industria e commercio
26738	LL.RR. 28-11-1950, n. 65; 11-6-1952, n. 15 e 5-3-1953, n. 2 .....	Fondo per piccola ind. cantier.	50.000.000	Ass. ind. e comm. incremento per anticipazioni
26641	LL.RR. 15-12-1950, n. 70 e 7-11-1955, n. 18 .....	Fondo per aziende e coop. art.	500.000.000	Ass. ind. e commercio incremento per anticipazioni
26743	L.R. 18-11-1968, n. 47 .....	Consorzio Zone industriali ...	450.000.000	Ass. ind. e comm.
26806	L.R. 21-3-1957, n. 7 .....	Enti provinciali turismo .....	548.000.000	Ass. turismo contributi per valorizz. località turist.
26807	L.R. 18-3-1964, n. 8 .....	Operatori turistici .....	257.000.000	Ass. ind. e comm. contributi per opere alberghiere
26813	L. 4-3-1958, n. 174, e L.R. 18-3-1964, n. 8 .....	Fondo per ind. albergh. e tur.	7.000.000.000	Ass. tur. incremento per anticipazioni
27102	L.R. 29-8-1966, n. 9 .....	Fondo per cessaz. op. pubbl. e assunzione pubblici servizi	2.800.000.000	Ass. tur. per concess. contrib. ai Comuni, Provincie Ass. finanze e loro Consorzi
38110	L.R. 21-11-1968, n. 48 .....	Allevatori di bestiame .....	2.500.000.000	Ass. agricoltura e foreste

ALLEGATO *D.*

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Ettore COSTA prof. dott. Antonio BENNATI prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
<i>Primo Referendario:</i>	dott. Vittorio GUCCIONE - <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1968, presentato, insieme con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale anticendi, dalla Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 26 luglio 1968 il relatore, Primo referendario, dottor Vittorio Guccione, ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore generale, dottor Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1968 è stato presentato il 15 luglio 1969 alla Corte dei conti con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale anticendi.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie . . . . .	L.	17.170.205.890
Titolo II - Entrate extratributarie . . . . .	»	16.754.741.524
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	»	795.061.760
Accensione di prestiti . . . . .	»	1.370.000.000
Totale delle entrate . . . . .	L.	<u>36.054.009.174</u>

*Spesa:*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	10.767.890.536
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	»	23.811.857.768
Rimborso di prestiti . . . . .	»	1.044.786.268
Totale delle spese . . . . .	L.	<u>35.624.534.572</u>

Entrate tributarie ed extra tributarie (totale dei titoli I e II dell'entrata) . . . . .	L.	33.924.947.414
Spese correnti . . . . .	»	10.767.890.536
Differenza . . . . .	L.	<u>23.157.056.878</u>

*Riepilogo:*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	36.054.009.174
Totale complessivo spesa . . . . .	»	35.644.534.572
Differenza (avanzo finanziario) . . . . .	L.	<u>429.474.602</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	3.765.257.070
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	157.987.531
Totale dei residui al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>3.923.244.601</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	19.522.603.099
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	19.253.854.799
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>38.776.457.898</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

*Competenza:*

Entrate correnti . . . . .	L.	325.927.966
Spese correnti . . . . .	»	332.702.023
Differenza (disavanzo finanziario) . . . . .	L.	<u>6.774.027</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscutare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	—
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	195.910
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>195.910</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	17.773.465
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	21.630
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>17.795.095</u>

Il Pubblico Ministero, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolari il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige e l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1968.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale, e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, con le leggi di bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultati dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale. Deve, pertanto, dichiararsi la regolarità del rendiconto generale in giudizio e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;  
visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;  
visto lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;  
vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;  
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
visto il decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 1967, n. 5006, che autorizza ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, fino al 31 marzo 1968, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1968;  
visto il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 1968, n. 957, che approva, ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1968;  
viste le leggi regionali 6 settembre 1968, n. 33, 5 novembre 1968, n. 35, 23 dicembre 1968, n. 51, nonché i decreti del Ministro dell'interno 15 giugno 1968, n. 2116, e 3 settembre 1968, n. 3093, recanti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1968;  
sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;  
dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nonché l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1968.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE  
*f.to*: Guccione

IL PRESIDENTE  
*f.to*: Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO



**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA

## 1. — ASPETTI GIURIDICI E FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Bilancio preventivo.* — Il ricorrente ritardo nell'approvazione del bilancio e nell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, più non si è verificato nel 1968, essendo stato il bilancio di questo esercizio approvato dal Ministro dell'interno (decreto 23 marzo 1968, n. 957), prima che venisse a scadere l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, anch'essa tempestivamente intervenuta (decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 1967, numero 5006), sì da consentire sin dall'inizio la regolare gestione del bilancio.

La struttura di questo per il 1968 presenta taluni caratteri differenziali rispetto agli esercizi precedenti, tra i quali, in particolare, l'istituzione della sezione V (trasporti e comunicazioni) nonché per la classificazione di alcuni stanziamenti in conformità alle osservazioni della Corte tra le spese di parte corrente (8).

Restano, invece, valide le osservazioni contenute nella precedente relazione riflettenti gli aspetti strutturali rimasti invariati. Così a proposito della collocazione nell'ambito della sezione VI (oneri non ripartibili) di capitoli che, aventi per oggetto spese di personale e di funzionamento (9), dovrebbero invece figurare nella sezione I (amministrazione generale) nonché della mancanza di una formale ripartizione del bilancio in rubriche — secondo l'organo, cioè, cui compete l'amministrazione dei capitoli — anche se le spese risultano raggruppate per assessorati.

Altrettanto è a dirsi, infine, per ciò che concerne la normativa in tema di contabilità regionale, non ancora adeguata alla struttura del bilancio della Regione secondo l'impostazione economico-funzionale prevista per il bilancio statale dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

b) *Considerazioni generali sulla gestione.* — Dato caratteristico della gestione dell'esercizio 1968 è rappresentato dalla complessiva diminuzione, rispetto al 1967, degli accertamenti sia dell'entrata che della spesa.

Le entrate accertate sono state infatti di 36,06 miliardi a fronte dei 41,4 miliardi del 1967; e così le spese che son passate dai 38,8 miliardi del 1967, ai 35,6 miliardi del 1968.

La diminuzione delle entrate si è verificata nel settore extratributario (dai 24,8 miliardi del 1967 ai 16,8 miliardi nel 1968) — a cagione, principalmente, delle minori assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 — contro un aumento nel settore tributario (dai 16,2 del 1967 ai 17,2 miliardi nel 1968).

Quanto alle spese, sono diminuite quelle in conto capitale (da 29,3 miliardi del 1967 ai 23,8 miliardi del 1968) in relazione essenzialmente alle minori assegnazioni per gli interventi in materia di lavori pubblici, di cui si è già fatto cenno.

Un aumento si riscontra nelle spese correnti, che sono passate dai 9,5 miliardi del 1967 ai 10,8 del 1968.

La percentuale delle spese correnti sul totale della spesa regionale è salita dal 24,2 per cento del 1967 (9,5 su 38,8 miliardi) al 31,2 per cento del 1968 (10,8 su 34,6 miliardi); tale percentuale passa invece dal 39,6 per cento del 1967 (9,5 su 24 miliardi) al 47,4 per cento del 1968 (10,8 su 22,8 miliardi), ove il totale della spesa accertata sia depurato dai residui di stanziamento i quali — come è noto — non derivano da effettivi impegni di spesa.

(8) Contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni erbacee e per la lotta contro i parassiti delle piante (capitoli 705 e 710); spese e interventi per conferenze, assistenza tecnica e dimostrativa in agricoltura (capitoli 680, 681, 682, 703).

(9) Tra gli altri, i capitoli 290, 291, 300, 320, 321, 330, 331, 340, 341, 360, 370.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'avanzo di parte corrente, e cioè l'importo destinato a spese di investimento, registra una flessione che va dai 31,6 miliardi del 1967 a 23,2 del 1968.

Dal confronto tra le previsioni iniziali e quelle definitive va rilevato come, anche nell'esercizio 1968, si sia avuta una sensibile evoluzione (da 31 miliardi a 37,5 a paraggio); le entrate accertate sono state pari a 36 miliardi e le spese impegnate pari a 35,6 miliardi, con un avanzo finanziario di 429,4 milioni.

Ingente la massa dei residui passivi che, al 31 dicembre 1968, ammontano a 38,7 miliardi, con un aumento di 5,7 miliardi rispetto alla fine dell'esercizio 1967. I residui della gestione di competenza risultano di 19,5 miliardi, di cui 11,8 di stanziamento.

c) *Altre considerazioni.* — Nell'unito prospetto (allegato A) sono indicate le assegnazioni di fondi disposte — ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 903 — a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trento e Bolzano, per le attività degli stessi in materia di interventi nei rispettivi settori; tale sistema, già attuato nei precedenti esercizi, è stato nel 1968 esteso per gli interventi previsti dal secondo piano verde (legge 27 ottobre 1966, n. 810).

Vanno confermate, poi, le notazioni contenute nelle precedenti relazioni sulla tempestività della presentazione dei rendiconti: per gli esercizi anteriori al 1968, infatti, sono state rendicontate tutte le somme accreditate, mentre, per il 1968, i rendiconti resi costituiscono circa il 93 per cento delle aperture di credito disposte.

d) *Cassa regionale antincendi.* — L'attività della cassa regionale antincendi dà luogo a particolari situazioni.

Nel 1968 sono stati emanati 40 provvedimenti, relativi, in prevalenza, a liquidazioni di indennità e spese sanitarie a favore di vigili del fuoco volontari infortunatisi in dipendenza del servizio.

La gestione della Cassa — il cui bilancio fa parte, come allegato, di quello regionale, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 — si è chiusa con un disavanzo finanziario di 6,8 milioni risultante da accertamenti di entrata per 325,9 milioni e impegni di spese per 332,7 milioni.

e) *Gestioni fuori bilancio.* — Delle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito regionale — tutte peraltro autorizzate per legge — la Corte si è occupata nelle precedenti relazioni, formulando specifiche osservazioni segnatamente per quanto riguarda il fondo per provvidenze creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei piccoli esercizi (10).

Nel 1968, la Regione ha versato su tale fondo — costituito ai sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, presso la Tesoreria regionale — complessive lire 72 milioni (capitolo 2800), ripartite tra le provincie di Trento e Bolzano (rispettivamente nella misura di 50 milioni e 22 milioni), per interventi a favore delle imprese operanti nei rispettivi territori.

Il saldo del fondo al 31 dicembre 1968 è di lire 134.930.160, tenuto conto del complesso dei depositi e dei prelevamenti nonchè degli interessi attivi e dei recuperi effettuati.

Val qui notare — confermando quanto osservato nelle precedenti relazioni — come il sistema adottato — oltre a non sottrarsi ai rilievi, validi, in generale, per tutte le

(10) Il fondo, previsto dalla legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è stato successivamente rifinanziato in virtù delle leggi regionali 19 febbraio 1964, n. 12; 24 novembre 1965, n. 17; 28 novembre 1966, n. 22 e 16 dicembre 1967, n. 26.

gestioni fuori bilancio — consenta un accumularsi di disponibilità finanziarie, di cui è possibile la utilizzazione senza limiti temporali.

Costituiscono altre gestioni fuori bilancio: il fondo di rotazione per la concessione di mutui diretti al potenziamento e all'incremento del patrimonio turistico, ai sensi della legge 4 marzo 1954, n. 172; il fondo di rotazione per la concessione di mutui per l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1953, n. 19; il fondo di rotazione per l'industria alberghiera, ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 9 (11).

## 2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Anche nel 1968 non sono da segnalare innovazioni di rilievo in tema di organizzazione dei servizi, se non per quanto riguarda il più compiuto assetto dato all'apparato della Presidenza della Giunta regionale dalla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, che ha istituito, nell'ambito della segreteria generale, l'ispettorato generale degli affari generali e del personale e l'ispettorato generale degli affari legali e legislativi, degli studi e della programmazione; l'istituzione di tali ispettorati, peraltro, non ha determinato alcuna dilatazione delle strutture burocratiche di rango inferiore preesistenti (divisioni e sezioni) che sono state semplicemente aggregate ai nuovi uffici.

La stessa legge ha, altresì, istituito, alle dipendenze del Segretario generale, il servizio ispettivo con compiti di vigilanza e controllo sugli uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale.

Il problema della struttura organizzativa regionale va visto — su un piano generale — in relazione al progressivo trasferimento, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale, delle funzioni amministrative regionali dalla Regione alle Province di Trento e di Bolzano, e perciò nella prospettiva di un necessario adeguamento degli attuali apparati alle future più ridotte esigenze dell'Amministrazione regionale.

Secondo questa direttrice si muove, invero, la cennata legge regionale n. 20 del 1968, che ha ridotto di 67 unità la consistenza organica del personale dell'Amministrazione regionale.

In tema di personale, inoltre, cenno particolare merita, nel suo complesso, la ricordata legge regionale 26 agosto 1968, n. 70, contenente norme modificative e integrative di precedenti leggi regionali, nonché nuove norme per speciali categorie di personale regionale.

Tra le innovazioni dalla stessa introdotte va segnalata la facoltà, devoluta alla Giunta regionale, di assumere, per particolari esigenze di servizio, personale temporaneo con rapporto di impiego di durata non superiore all'anno e rinnovabile per altri due anni, nel limite massimo del 20 per cento delle vacanze dei posti di ruolo risultati nelle varie carriere (articolo 17). Il collegamento tra il numero massimo delle assunzioni e la percentuale delle vacanze organiche, sottolinea il carattere straordinario delle assunzioni, giustificate dalla necessità di fronteggiare momentanee carenze di personale di ruolo.

Per gli interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio o cessati dal servizio, ovvero delle famiglie di questi ultimi, è stato utilizzato — così come nel precedente esercizio — l'intero stanziamento iscritto nel capitolo 360 (4 milioni).

Nelle tabelle allegate (Allegato B) è indicata, distintamente per ciascun ruolo, la situazione degli organici del personale dell'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 1968.

(11) Al 31 dicembre 1968 il saldo di tali fondi di rotazione ammonta rispettivamente a lire 446.896; 436.662.305; 23.383.931.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1968 sono stati conferiti 25 incarichi di studio a persone estranee all'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1951, n. 1, e per una spesa complessiva di circa 23 milioni, a carico del capitolo 341.

Detti incarichi, talora affidati congiuntamente a più persone per uno stesso oggetto, hanno riguardato problemi di carattere giuridico-amministrativo e tecnico in varie materie.

Il fenomeno, ricorrente in proporzioni pressochè costanti, induce a rinnovare le osservazioni già formulate nelle precedenti relazioni, sull'opportunità che a siffatte prestazioni si faccia ricorso nei limiti della stretta indispensabilità e per soddisfazione delle sole esigenze aventi carattere eccezionale, tanto più che per talune di esse — e in specie per le consulenze — ben potrebbe soccorrere l'apporto degli ordinari apparati amministrativi regionali ovvero delle commissioni — come quelle operanti nel settore della previdenza ed assistenza — che hanno specifici compiti di fornire consulenza all'Amministrazione regionale.

### 3. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

a) *Attività contrattuale.* — L'attività contrattuale dell'Amministrazione regionale risulta, nel 1968, nel suo complesso, aumentata rispetto al precedente esercizio.

Sono stati stipulati 240 contratti passivi per un importo globale di poco più di 3 miliardi.

Nel settore dei lavori pubblici — nel quale, peraltro, l'attività contrattuale ha avuto limitate proporzioni — si è fatto ricorso alla licitazione privata per 5 contratti (225 milioni), alla trattativa privata per 6 contratti (30 milioni) e all'appalto concorso per 5 contratti (44 milioni).

Negli altri settori, invece, il sistema seguito è stato quasi esclusivamente quello della trattativa privata, e ciò per il particolare oggetto dei contratti: acquisto di beni e servizi per la manutenzione degli immobili e per il funzionamento degli uffici; fitti passivi, acquisto sementi e antiparassitari, acquisto automezzi eccetera. I contratti così stipulati sono stati 218 per un importo complessivo di 370 milioni.

Di importo assai rilevante (2,75 miliardi) sono stati, come sempre, i lavori e servizi in economia, in amministrazione diretta, relativi, tra gli altri, alla sistemazione idraulica e forestale, al rimboschimento, alla manutenzione di immobili forestali.

Quanto ai contratti attivi per la vendita di legname delle foreste demaniali è stato eseguito ora il sistema dell'asta pubblica (19 contratti per 230 milioni) ora quella della trattativa privata (43 contratti per 125 milioni).

Va ripetuto, infine, quanto già osservato nelle precedenti relazioni e cioè, che mancano ancora organi consultivi in materia contrattuale, carenza a cui potrebbe ovviarsi estendendo la competenza, in atto limitata al solo settore delle opere pubbliche, del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, se del caso, opportunamente integrato.

b) *Servizio automobilistico.* — La consistenza del parco automobilistico della Regione è aumentata nel 1968 da 81 a 95 unità; i nuovi acquisti non riguardano autovetture (per rappresentanza o servizi tecnici), la cui consistenza (37 unità) è rimasta invariata.

Anche la consistenza degli automezzi in dotazione ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano — rispettivamente di 27 (compresi 2 elicotteri) e 24 unità — è rimasta immutata rispetto a quella del precedente esercizio.

Richiamate le indicazioni contenute nella precedente relazione sulla disciplina del servizio, va segnalato che le spese di esercizio e di manutenzione degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale sono state di 24 milioni, oltre 2,6 milioni per no-

leggi. Per gli automezzi assegnati ai corpi permanenti dei vigili del fuoco le spese sono ammontate a circa 33 milioni, di cui 17,5 milioni per gli elicotteri in dotazione al Corpo di Trento.

Gli automezzi della Regione sono assicurati per responsabilità civile, infortunio del guidatore e trasportati; l'ammontare dei premi pagati è stato nel 1968 di oltre 9,5 milioni.

#### 4. INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

Nel 1968, così come negli esercizi precedenti, vastissima è stata la gamma di interventi nel campo economico e sociale attuati dalla Regione sia direttamente sia attraverso l'erogazione di contributi e sussidi per la realizzazione di varie finalità.

Richiamate le osservazioni formulate nella precedente relazione — in special modo per quel che concerne l'esigenza di una disciplina sostanziale degli interventi contributivi per taluni settori tuttora carente — va qui aggiunto che per molte iniziative le varie leggi d'intervento prevedono la delega delle rispettive funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano, alle quali spetta perciò provvedere in concreto alla concessione dei contributi o sussidi, secondo le direttive impartite dall'Amministrazione regionale.

Gli interventi più cospicui — sia in forma diretta che attraverso l'erogazione di contributi — si sono avuti nel settore dell'agricoltura, dove — oltre alla legislazione regionale — ha trovato vasta applicazione quella statale (leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, e relative al primo e secondo piano verde).

In particolare, nel 1968, delle assegnazioni ricevute dallo Stato per il primo piano verde (441 milioni) sono state utilizzate dalla Regione 389 milioni, mentre delle assegnazioni per il secondo piano verde (circa 3,5 miliardi) la utilizzazione è stata di poco più di 1 miliardo; risultano inoltre utilizzati 750 milioni sulle assegnazioni del secondo piano verde per il 1967 (circa 2,6 miliardi).

Per questo settore è sempre attuale l'esigenza, già rappresentata nelle precedenti relazioni, di opportuni coordinamenti, al fine di evitare che abbiano a verificarsi duplicazioni di interventi nei confronti di uno stesso beneficiario, da parte dello Stato e della Regione, specie quando — come nel campo della zootecnia — parte cospicua degli interventi nazionali venga, per delega, demandata alle province.

Notevoli pure gli interventi in altri settori, quali la industria, il commercio, il turismo e l'assistenza pubblica; per quanto riguarda in particolare quest'ultimo, torna utile richiamare quanto detto nelle precedenti relazioni circa l'opportunità che gli indirizzi dell'azione amministrativa — al momento assolutamente discrezionali — siano disciplinati da apposite norme.

La Regione ha predisposto un piano di coordinamento dei programmi di sviluppo economico 1968-1970, redatti dalle province autonome di Trento e di Bolzano; il documento dopo il voto favorevole del Consiglio regionale, è stato trasmesso — unitamente ai programmi di sviluppo provinciale — al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'ESTENSORE

f.to: Guccione

IL PRESIDENTE

f.to Carbone

PAGINA BIANCA



**ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

## RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI FRA GLI UFFICI DECENTRATI

CAPITOLI	Ispettorato provinciale agrario di Trento		Ispettorato provinciale agrario di Bolzano		Ufficio ripartimentale foreste di Trento		Ufficio ripartimentale foreste di Bolzano	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
2110	45.000.000	—	25.000.000	—	—	—	—	—
2150	—	—	2.000.000	—	—	—	—	—
2165	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
2430	55.000.000	—	75.000.000	—	—	—	—	—
2480	13.000.000	—	15.500.000	—	—	—	—	—
2481	5.000.000	—	5.000.000	—	—	—	—	—
2482	25.000.000	—	13.000.000	—	—	—	—	—
2483	25.000.000	—	18.500.000	—	—	—	—	—
2485	17.000.000	—	17.000.000	—	—	—	—	—
2486	10.920.000	—	36.000.000	—	—	—	—	—
2487	10.000.000	—	5.000.000	—	—	—	—	—
2501	7.000.000	—	42.500.000	—	—	—	—	—
2503	25.000.000	—	25.000.000	—	—	—	—	—
2505	236.500.000	—	236.500.000	—	—	—	—	—
2506	200.000.000	—	225.000.000	—	—	—	—	—
2507	58.000.000	—	58.000.000	—	—	—	—	—
2508	30.000.000	—	30.000.000	—	—	—	—	—
2550	21.627.530	—	13.000.000	—	—	—	—	—
2551	100.000.000	—	20.000.000	—	—	—	—	—
2560	53.013.500	—	125.986.500	—	—	—	—	—
3300	—	—	—	—	90.000.000	—	90.000.000	—
3301	—	—	—	—	37.500.000	—	37.500.000	—
3265	—	—	—	—	30.000.000	—	75.000.000	—
	938.061.030	—	987.986.500	—	157.500.000	—	202.500.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67	Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto	
		Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO:</b>													
<b>Carriera direttiva:</b>													
Segretario generale .....	1			1	1								
Ispettore generale .....	6		+ 1	7	4								
Direttore di divisione .....	13			13	12								
Direttore di sezione .....	21			21	7								
Consigliere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe .....	33		- 8	25	21								
<b>Carriera di concetto:</b>													
Segretario capo .....	3		+ 1	4									
Segretario principale .....	8		- 1	7	11								
1 <sup>o</sup> segretario .....	14		+ 1	15	9								
Segretario, Segretario aggiunto, Vice segr.	25		- 3	22	27								
<b>Carriera esecutiva:</b>													
Archivista superiore .....	17		+ 4	21	16								
Archivista capo .....	42		+ 4	46	37								
1 <sup>a</sup> archivista .....	95		+ 8	103	78								
Archivista, Applicato, Applicato aggiunto	201		- 38	163	171		(b) 3						

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) In base all'articolo 37 L.R. 23 gennaio 1954, n. 3.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67	Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto	
		Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza ruolo	Fuori ruolo			Altra posizione	Totale
<b>Carriera ausiliaria:</b>												
Comesso capo .....	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Comesso .....	11	—	—	11	16	—	—	—	—	—	—	—
Usciere capo, Usciere, Inserviente .....	39	26-8-1968, n. 20	— 10	29	27	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera ausiliaria del personale tecnico:</b>												
Agente tecnico superiore .....	7	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—
Agente tecnico capo .....	20	—	—	20	19	—	—	—	—	—	—	—
Agente tecnico .....	40	idem	— 7	33	13	—	—	—	—	—	—	—
<b>RUOLO SPECIALE DELLA RAGIONERIA:</b>												
<b>Carriera direttiva:</b>												
Ragioniere generale .....	1	idem	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale .....	1	idem	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore di divisione .....	2	idem	+ 1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Direttore di sezione .....	4	idem	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—
Consigliere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe .....	7	idem	— 2	5	4	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera di concetto:</b>												
Ragioniere capo .....	2	idem	+ 1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragioniere principale .....	5	idem	+ 1	6	6	—	—	—	—	—	—	—
1 <sup>o</sup> ragioniere .....	10	idem	—	10	3	0	—	—	—	—	—	—
Ragioniere, Ragioniere agg., Vice ragion.	17	idem	— 2	15	12	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccegenza ruolo	Fuori ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti	bandando
<b>RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI:</b>															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale .....	—	+ 1	26-8-1968, n. 20		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore regionale servizi sociali.....	1	—	—		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	2	— 1	<i>idem</i>		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore princ., Ispettore, Ispettore agg.	3	— 1	<i>idem</i>		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>															
Assistente sociale capo .....	2	—	—		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistente sociale principale .....	4	+ 1	<i>idem</i>		5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° Assistente sociale .....	8	—	—		8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assist. soc., Assist. soc. agg., Vice assist. s.	10	—	—		10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>RUOLO SPECIALE DELLA SANITÀ:</b>															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale medico, Ispettore capo medico, Ispettore superiore medico	1	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificate per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza ruolo	Fuori ruolo			Altra posizione	Totale	N. posti
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE MINIERE:</b>														
<i>Carriera direttiva:</i>														
Ispettore generale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere capo .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere superiore .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere principale, Ingegnere .....	2	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>														
Perito minerario capo .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perito minerario superiore .....	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Perito minerario principale .....	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Perito minerario, Perito minerario aggiunto, Vice perito minerario .....	3	—	—	—	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO (ruolo istituito con la legge regionale 26-8-1968, n. 20):</b>														
<i>Carriera direttiva:</i>														
Ispettore generale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geologo capo .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geologo superiore .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geologo princip., Geologo, Geologo agg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			26-8-68, n. 20		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				+	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				+	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				+	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				+	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza ruolo	Fuori ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti	bandando
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI:</b>															
<b>Carriera direttiva:</b>															
Ispettore generale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere capo .....	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere superiore .....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingegnere principale, Ingegnere .....	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera di concetto:</b>															
Geometra capo .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geometra principale .....	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° Geometra .....	3	—	26-8-68, n. 20	+ 1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geometra, Geometra agg., Vice geometra .....	7	—	<i>idem</i>	- 2	5	3	—	—	(b) 1	4	1	—	—	—	—
<b>Carriera esecutiva:</b>															
Assistente superiore, Disegnatore super. ....	1	—	<i>idem</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistente capo, Disegnatore capo .....	3	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistente principale, Disegnatore princip. ....	2	—	—	+ 1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° Assistente, 1° Disegnatore, Assistente Disegnatore, Assistente aggiunto, Disegnatore aggiunto .....	6	—	<i>idem</i>	- 1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificate per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) Comandato dalle FF.SS. (v. situazione personale di altre Amministrazioni). Occupa posto in Ruolo.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione Organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti	bandando
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI:</b>															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo .....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ispettore di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe .....	5	—	26-8-1968, n. 20	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>															
Ispettore aggiunto capo .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore aggiunto superiore .....	1	—	idem	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore aggiunto .....	2	—	idem	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe .....	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<b>RUOLO SPECIALE DEGLI ADDETTI AL LIBRO FONDIARIO:</b>															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo .....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	4	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>															
Conservatore capo .....	6	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conservatore principale .....	22	—	—	—	22	25	—	—	—	—	—	—	3	—	—
1 <sup>o</sup> Conservatore, Conservatore, Conservatore aggiunto, Vice conservatore .....	24	—	—	—	24	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) P = concorso pubblico

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza ruolo	Altra posizione	Totale			N. posti	bandando	
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA:</b>															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Direttore generale servizi agrari.....	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale .....	3	+ 1	26-8-1968, n. 20	+ 1	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Ispettore capo .....	7	+ 2	<i>idem</i>	+ 2	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	17	—	—	—	17	11	—	—	(b) 1	12	—	5	—	—	—
Ispettore princip., Ispettore, Ispettore agg.	28	— 7	<i>idem</i>	— 7	21	22	—	—	—	22	—	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>															
Esperto capo .....	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esperto principale .....	4	+ 1	<i>idem</i>	+ 1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° Esperto .....	8	+ 1	<i>idem</i>	+ 1	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto	15	— 2	<i>idem</i>	— 2	13	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) Comandato presso Presidenza Consiglio Ministri - Comitato zone Centro-Nord.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione al 31-12-67	Variazioni		Consisten- za al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto	
		Legge	N. dei posti		In or- ga- nico	In so- pran- nu- mero	In ec- ce- denza ruolo	Fuo- ri posi- zione			Altra posi- zione	To- tale
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE:</b>												
<i>Carriera direttiva:</i>												
Direttore generale servizi forestali.....	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale .....	3	—	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo .....	10	—	2	12	9	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	20	—	—	20	19	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore princip., Ispettore, Ispettore agg.	36	—	9	27	25	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carriera di concetto:</i>												
Aiutante capo .....	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante principale .....	5	—	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—
1° Aiutante .....	9	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante, Aiutante aggiunto, Vice aiutante	16	—	2	14	17	—	—	—	—	—	—	—
Custode .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CACCIA, PESCA E PROTEZIONE DELLA NATURA:</b>												
<i>Carriera direttiva:</i>												
Ispettore generale .....	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore superiore .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore princip., Ispettore, Ispettore agg.	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) Comandato dal Comune di Trento.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADICE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In ecce-denza ruolo	Fuori posizione			Totale	N. posti	bando
<b>RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI:</b>														
Maresciallo maggiore .....	10	+	26-8-1968, n. 20	5	15	8	—	—	—	8	—	—	—	—
Maresciallo capo e ordinario .....	24	—	<i>idem</i>	6	18	13	—	—	—	13	—	—	—	—
Brigadiere .....	31	—	<i>idem</i>	9	22	11	—	—	—	11	—	—	—	—
Guardia scelta, Guardia forestale .....	162	—	<i>idem</i>	23	139	126	—	—	(b) 4	130	—	—	26	D. 30-10-67 P (c)
<b>RUOLO DEL PERSONALE D'UFFICIO DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI:</b>														
Maresciallo maggiore, Maresciallo capo, Maresciallo ordinario, Brigadiere, Vice brigadiere, Guardia scelta, Guardia forestale .....	—	+	L.R. 16-11-58 n. 48	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) Personale in posizione di comando che occupa posti in ruolo (v. tabelle a parte personale comandato).

(c) P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo			Altra posizione	Totale	N. posti
<b>RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANTINCENDI:</b>														
<i>Ruolo tecnico ufficiali:</i>														
Ispettore generale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore provinciale .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore super, .....	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore princ., Ispettore .....	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA DI TRENTO:</b>														
Maresciallo di 1ª classe .....	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo di 2ª classe .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo di 3ª classe .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brigadiere, Vice brigadiere .....	12	—	—	—	12	11	—	—	—	11	—	—	—	—
Vigile scelto, Vigile .....	17	—	—	—	17	18	—	—	—	18	—	—	—	—
<b>RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA BOLZANO:</b>														
Maresciallo di 1ª classe .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo di 2ª classe .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo di 3ª classe .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brigadiere, Vice brigadiere .....	12	—	—	—	12	10	—	—	—	10	—	—	—	—
Vigile scelto, Vigile .....	17	—	—	—	17	14	—	—	—	14	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67	Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto	
		Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti
<b>RUOLO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE:</b>												
<b>Carriera direttiva:</b>												
Direttore .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Branca agraria:												
Aiuto direttore di 1ª classe .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuto direttore di 2ª classe .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sperim. di 1ª, 2ª e 3ª classe .....	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Branca chimica:												
Aiuto direttore di 1ª classe .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuto direttore di 2ª classe .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sperim. di 1ª e 2ª classe .....	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera di concetto:</b>												
Esperto principale .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Esperto di 1ª classe .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Esperto di 2ª classe .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto	3	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera esecutiva:</b>												
Tecnico capo .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistente tecnico capo .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1º assistente tecnico, Assistente tecnico	5	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—
Aiuto assistente tecn., Assistente aggiunto	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Carriera ausiliaria:</b>												
Preparatore superiore .....	—	26-8-1968, n. 20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparatore capo .....	4	idem	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparatore .....	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968					Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto		
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione			Totale	N. posti	bandando
RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE AMMINISTRATIVO:															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale .....	2	—	26-8-68, n. 20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carriera esecutiva:</i>															
Archivista superiore .....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO CONTRATTUALE DEI LAVORI PUBBLICI:															
<i>Carriera direttiva:</i>															
Ispettore generale, Ingegnere capo .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE TECNICO:															
<i>Carriera esecutiva:</i>															
Assistente superiore, Assistente capo .....	1	—	<i>idem</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO PERMANENTE:															
Capi operaio .....	—	6	<i>idem</i>	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai di 1 <sup>a</sup> categoria .....	—	22	<i>idem</i>	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai di 2 <sup>a</sup> categoria .....	—	44	<i>idem</i>	44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai di 3 <sup>a</sup> categoria .....	—	13	<i>idem</i>	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE: REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31-12-67		Variazioni		Consistenza al 31-12-68	Impiegati in servizio al 31-12-1968				Vacanze organiche al 31-12-67 (a)	Vacanze coperte nel 1968	Concorsi in atto	
	Legge	N. dei posti	Legge	N. dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo			Altra posizione	Totale
<b>RUOLO DEL PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI IN POSIZIONE DI COMANDO:</b>													
Direttore di sezione .....	1	—	—	—	(b) 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Segretario tecnico capo .....	1	—	—	—	(c) 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1° Archivista .....	1	—	—	—	(d) 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo maggiore .....	6	—	—	—	(e) 6	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo capo .....	6	—	—	—	(f) 6	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo ordinario .....	5	—	—	—	(g) 4	—	—	—	—	—	—	—	—
Brigadiere .....	6	—	—	—	(h) 8	—	—	—	—	—	—	—	—
Vice brigadiere .....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guardie scelte .....	12	—	—	—	(i) 10	—	—	—	—	—	—	—	—
Guardie forestali .....	6	—	—	—	(l) 4	—	—	—	—	—	—	—	—
Operato specializzato .....	1	—	—	—	(m) 1	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ivi comprese le variazioni successivamente verificatesi per effetto della L.R. 26 agosto 1968, n. 20.

(b) Transitato nei Ruoli della Ragioneria Regionale ai sensi della Legge Regionale 4 gennaio 1964, n. 2.

(c) Occupa posto in ruolo (vedi Ruolo personale LL.PP.). — Appartenente all'Amministrazione delle FF.SS.

(d) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(e) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(f) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(g) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(h) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(i) Appartenente al Ministero agricoltura e foreste.

(l) Occupano posto in Ruolo (vedi Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali). — Appartenente al Ministero agricoltura e foreste Corpo forestale dello Stato.

(m) Collocato a riposo per limiti di età.



**ALLEGATO E.**

**DECISIONI**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Ettore COSTA prof. dott. Antonio BENNATI prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
<i>Primo Refendario:</i>	dott. Girolamo CAIANIELLO - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1968, presentati dal Presidente della Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 26 luglio 1969 il relatore, primo Referendario dott. Girolamo Caianiello ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale con nota 16 giugno 1969, n. 1431/Cdc, alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie . . . . .	L.	40.088.975.916
Titolo II - Entrate extratributarie . . . . .	»	12.957.437.964
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	»	57.976.460
	L.	53.104.390.340
Accensione di prestiti . . . . .	»	—
Totale delle entrate . . . . .	L.	53.104.390.340

*Spesa:*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	12.473.339.880
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	»	35.778.942.001
	L.	48.252.281.881
Rimborso di prestiti . . . . .	»	—
Totale delle spese . . . . .	L.	48.252.281.881

Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata) . . . . .	L.	53.046.413.880
Spese correnti . . . . .	»	12.473.339.880
Differenza . . . . .	L.	40.573.074.000

*Riepilogo:*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	53.104.390.340
Totale complessivo spesa . . . . .	»	48.252.281.881
Differenza . . . . .	L.	4.852.108.459
Parziale impiego disponibilità dell'esercizio 1967 . . . . .	»	400.000.000
Avanzo finanziario . . . . .	L.	5.252.108.459

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	4.083.582.596
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	4.083.582.596

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	33.703.499.030
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	62.109.339.988
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>95.812.899.018</u>

Le risultanze del conto consuntivo della Azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate correnti . . . . .	L.	105.195.156
Titolo II - Entrate in conto capitale . . . . .	»	535.591.215
Accensione di prestiti . . . . .	»	—
Totale delle entrate . . . . .	L.	<u>640.786.371</u>

*Spesa:*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	105.950.216
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	»	534.000.000
Rimborso di prestiti . . . . .	»	—
Totale delle spese . . . . .	L.	<u>639.950.216</u>

*Riepilogo:*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	640.786.371
Totale complessivo spesa . . . . .	»	639.950.216
Differenza (avanzo finanziario) . . . . .	L.	<u>836.155</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	36.172.175
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	11.869.560
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>48.041.735</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	576.401.728
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	484.208.280
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>1.060.610.008</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché del conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1968.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, e di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi in base ad appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma della Costituzione;

visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1968, e successive modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1968, nonché il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



1. — *Aspetti giuridico-finanziari della gestione.*

a) *Considerazioni generali.* — Dato caratteristico della gestione dell'esercizio 1968 è quello della complessiva diminuzione, rispetto al 1967, degli accertamenti sia dell'entrata che della spesa. A fronte, infatti, di entrate accertate per 55,3 miliardi nel 1967, ne figurano 53,1 nel 1968, mentre le spese impegnate appaiono ridotte da 59,4 miliardi nel 1967 a 48,2 nel 1968.

Ad una più analitica considerazione, peraltro, la diminuzione delle entrate risulta essersi verificata nel settore extra-tributario (da 15,7 a 12,9 miliardi) contro un pur lieve aumento in quello tributario (da 39,5 a 40,0 miliardi); e, nelle spese, concerne quelle in conto capitale, che sono scese da 48,2 a 35,8 miliardi, mentre sono aumentate, da 11,2 a 12,5 miliardi, quelle di parte corrente.

Per una giusta valutazione di quest'ultimo dato sembra opportuno porre qui in evidenza che la percentuale della spesa corrente, sul totale della spesa regionale, sempre secondo le risultanze di consuntivo, è passata dal 17,3% nel 1965 (4,2 su 24,3 miliardi) al 29,0% nel 1966 (9,3 su 32,2 miliardi), al 18,9% nel 1967 (11,2 su 59,4 miliardi), al 25,8% nel 1968 (12,5 su 48,2 miliardi). Tenuto conto, peraltro, del fatto che nella spesa totale accertata sono compresi anche i residui di stanziamento delle spese in conto capitale — i quali, come noto, non presuppongono effettivi impegni di spesa — più significativa appare la determinazione dell'incidenza della spesa corrente su quella totale ove si detragga da quest'ultima l'ammontare dei suddetti residui di stanziamento, cioè riferendosi alla spesa totale effettivamente impegnata: operando con tale criterio, l'incidenza suddetta risulta del 47,1% nel 1965 (4,2 su 8,9 miliardi), dell'83,7% nel 1966 (9,3 su 11,1 miliardi), del 60,5% nel 1967 (11,2 su 18,6 miliardi) e del 57,6% nel 1968 (12,5 su 21,7 miliardi). I due modi di determinazione dell'incidenza in parola portano, quindi, a conclusioni differenti circa l'andamento di essa nel periodo considerato — risultandone, in particolare, una certa flessione, in base al secondo criterio, nell'ultimo anno rispetto al precedente — suggerendo, tuttavia, in entrambi i casi, un'attenta valutazione degli oneri di funzionamento sostenuti dalla Regione, per assicurarne un opportuno equilibrio con quelli destinati ad investimenti.

Strettamente connesso a tale argomento è quello dell'ammontare dell'avanzo di parte corrente (c.d. « risparmio pubblico »), cioè della differenza fra entrate tributarie ed extra-tributarie, da un lato, e spese correnti dall'altro. Questa differenza, che indica l'importo delle risorse destinate a spese d'investimento, risulta anch'essa diminuita, nel 1968, rispetto al 1967, da 44,0 a 40,6 miliardi. Va, in proposito, rilevato che, secondo il Programma di sviluppo economico e sociale della Regione, approvato dal Consiglio regionale il 29 marzo 1968, l'avanzo di parte corrente per il quinquennio 1966-1970 è previsto (pagina 54) in 100-120 miliardi, mentre la Regione ha realizzato, in realtà, 29,03 miliardi per il 1966, 44,00 miliardi per il 1967, e 40,57 miliardi per il 1968; per un totale che, nei primi tre anni del periodo indicato, raggiunge di già i 113,60 miliardi. Ciò induce a ritenere che il Programma abbia sottovalutato l'entità delle risorse regionali utilizzabili per impieghi produttivi.

Quanto, poi, all'effettiva realizzazione di siffatti impieghi, l'ulteriore aumento dei residui di stanziamento, passati da circa 58 miliardi alla fine del 1967 ad oltre 66 miliardi alla fine del 1968 (dei quali solo una quota trascurabile concerne spese di parte corrente) dimostra — anche in base all'illustrazione più analitica che in prosieguo ne verrà data — l'accentuarsi del divario fra il ritmo dell'attività di spesa e quello dell'acquisizione di nuove disponibilità finanziarie, (quali, in particolare, contributi statali per finalità specifiche — in aggiunta alle entrate previste dallo Statuto speciale — per 8,35 miliardi nel 1968).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di ciò si ha conferma anche sotto il profilo della realizzazione degli impegni già assunti, ove si consideri che ad un totale di 60,5 miliardi di riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, ha fatto riscontro un analogo totale di pagamenti per 31,1 miliardi: donde una differenza attiva di 29,4 miliardi, che ha portato la giacenza di cassa, dagli 84,8 miliardi alla fine del 1967, alla ingente cifra di 114,1 miliardi alla fine dell'esercizio in esame.

A differenza che nell'esercizio anteriore, poi — salva la copertura di autorizzazioni di spesa, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con disponibilità per 400 milioni provenienti da detto esercizio — non si sono avute assegnazioni al bilancio dai precedenti avanzi finanziari, sicchè l'avanzo di amministrazione alla fine del 1968 è anch'esso aumentato, passando a 22,4 miliardi, rispetto a quello precedente di 16,7 miliardi, per effetto del nuovo avanzo di competenza di 5,2 miliardi, nonchè del miglioramento complessivo di 944 milioni, derivante da riaccertamenti nel conto dei residui.

b) *Bilancio di previsione.* — A parte l'osservazione che neppure per l'esercizio in esame la legge di approvazione del bilancio (legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3) è stata emanata entro il termine statutario del 31 dicembre dell'anno precedente, è da rilevare che la struttura dello stato di previsione della spesa si differenzia per taluni aspetti da quella adottata per i precedenti esercizi. Ciò, in particolare, per quanto concerne la classificazione amministrativa della spesa, in evidente connessione con l'organica disciplina recata dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, in tema di ordinamento degli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali.

Fra le conseguenze rimarchevoli di tale connessione, appare l'introduzione della rubrica n. 2, intestata alla Presidenza della Giunta regionale, con ripartizioni interne riconducibili alle competenze ed ai servizi assegnati alla Presidenza stessa dal Titolo I della citata legge. Con alcune di tali ripartizioni, e specialmente con quella denominata « Personale », detta rubrica è presente in tutte le sezioni della classificazione funzionale, tranne la VI (oneri non ripartibili), delle spese di parte corrente, ed anche in qualche sezione delle spese in conto capitale.

Il criterio seguito non dà luogo a rilievi quanto alla sua aderenza al significato che nella legge 1° marzo 1964, n. 62, di cui la Regione fa applicazione, assume la classificazione della spesa per rubriche. Sembra, peraltro, che l'adeguamento di tale classificazione alla particolare struttura assunta dall'Amministrazione regionale, ed, in particolare, alla posizione che viene in essa a rivestire la Presidenza della Giunta, debba indurre a considerare le ricordate ripartizioni interne della rubrica n. 2 come altrettante sottorubriche (il che è confermato dal fatto che la classificazione per categorie è ad esse subordinata) sicchè queste dovrebbero, come tali, figurare, con numerazione propria e con propri totali parziali, pur nell'ambito della rubrica suddetta, sia nello stato di previsione che nei riassunti che lo corredano. Ciò gioverebbe certamente alla più analitica conoscenza degli aspetti della gestione, in sede preventiva come in sede consuntiva.

Per quanto attiene, poi, alle considerazioni suggerite dal confronto fra le previsioni originarie di bilancio, quelle definitive e gli accertamenti, va rilevato come anche nell'esercizio in esame le dimensioni complessive degli stanziamenti iniziali abbiano subito una notevole evoluzione, passando dai previsti 37 miliardi, a pareggio, nell'entrata e nella spesa, rispettivamente a 53,1 e 48,2 miliardi accertati. L'entità di tale evoluzione, manifestatasi anche nei precedenti esercizi, è solo in parte giustificata dal sopravvenire dei contributi statali per finalità specifiche (dell'importo di 8,35 miliardi), che in sede preventiva vengono iscritti « per memoria »; e dovrebbe indurre, pertanto, pur senza discostarsi da ovvii criteri prudenziali, a più aderenti valutazioni all'atto della formazione del bilancio, affinché l'esame di esso da parte del Consiglio regionale possa basarsi su una più

realistica visione delle effettive risorse disponibili, visione che soltanto nella discussione ed approvazione del preventivo assume il necessario carattere di globalità.

c) *Risultati e modalità della gestione.* — Qualche più analitica notazione è da aggiungere a quelle di carattere generale formulate alla precedente lettera a), circa i risultati della gestione.

Nel considerare il notevole importo raggiunto dall'avanzo di amministrazione, già ricordato, pari ad oltre un terzo delle entrate di competenza, non può tralasciarsi di tener conto degli oneri latenti che tuttora sussistono per la Regione, in relazione a rimborsi dovuti allo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114. Sull'argomento, la nota preliminare al rendiconto fornisce dettagliati elementi, sia per ciò che concerne la questione, tuttora non risolta, della restituzione dell'IGE alla esportazione, sia per i rimborsi previsti dall'articolo 13 del citato decreto, che sono, invece, avviati a definizione, sia, infine, per il nuovo tipo di rimborsi che dovranno far carico alla Regione, come previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto, in rapporto a maggiorazioni apportate dallo Stato, su tributi che spettano « pro quota » alla Regione, allo scopo di provvedere alla copertura di spese di esclusiva competenza statale.

In tema di formazione e gestione dei residui passivi, va posto in rilievo che essi sono passati da 79,6 miliardi alla fine del 1967 a 95,8 miliardi alla fine del 1968. Ciò in quanto i pagamenti effettuati nel 1968, sui residui degli esercizi precedenti, sono stati di soli 16,6 miliardi, mentre a detti residui si sono aggiunti quelli della competenza, per 33,7 miliardi. A parte, quindi, i residui di stanziamento, dei quali si è già parlato alla lett. a), anche l'ammontare dei residui effettivi presenta non trascurabili dimensioni, e cioè 29,8 miliardi, di cui 22,7 degli esercizi precedenti e 7,1 del 1968. Quanto ai residui attivi, invece, risultano interamente riscossi, per 11,5 miliardi quelli dei precedenti esercizi, sicchè ne restano soltanto poco più di 4 miliardi della competenza 1968.

A determinare siffatti risultati concorrono pure riaccertamenti in meno dei residui attivi per poco più di 1 milione, e di circa 1 miliardo, invece, dei residui passivi, di cui 537 milioni perenti perchè non pagati entro il termine previsto dall'articolo 36, primo comma, della legge di contabilità generale.

Quanto al ritmo di utilizzazione dei residui di stanziamento, esso è dimostrato dal raffronto fra il loro importo originario, al termine dell'esercizio di provenienza, e l'ammontare risultante alla fine del 1968; risulta, così, che, del 1964, restano ancora 844 milioni rispetto ai 5 miliardi originari; del 1965, 2,8 miliardi rispetto a 15,4; del 1966, circa 6 miliardi rispetto a poco più di 21; del 1967, 30,6 miliardi rispetto a 40,8.

L'ingente ammontare di 114,1 miliardi, raggiunto dalla giacenza di cassa, oltre a quanto si è già rilevato alla lettera a), induce pure ad una considerazione, d'altro genere, relativa alla non attenta cura posta dall'Amministrazione regionale per conseguire, nel rapporto di tesoreria con l'Istituto incaricato del relativo servizio, il massimo dell'interesse consentito dall'apposita convenzione: tale convenzione, infatti prevede che sulle giacenze eccedenti i 500 milioni annui l'Istituto corrisponda un interesse del 3,5% per i conti liberi, mentre per i conti vincolati, secondo la durata del vincolo e l'entità delle somme, tale interesse può raggiungere il 4,5%. Ora, nonostante le giacenze siano passate da 43,7 miliardi alla fine del 1966, ad 84,7 miliardi alla fine del 1967, ed alla cifra sopra indicata alla fine del 1968, l'Amministrazione non ha provveduto a vincolarne almeno una parte, tenuto conto del non elevato ritmo di impiego, mentre è agevole constatare come, diversamente operando, essa avrebbe potuto assicurare alla Regione un maggiore introito di varie centinaia di milioni.

È da far cenno, infine, delle ispezioni che la Ragioneria generale della Regione è tenuta a compiere sulle gestioni tenute da alcuni uffici dipendenti (ispettorati ripartimentali delle foreste, ispettorati provinciali dell'agricoltura, economato), nonchè su quella

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del tesoriere generale, per notare come non sempre si siano susseguite con la prescritta periodicità: così, mentre lo stato di cassa dell'economato deve essere sottoposto a verifiche almeno trimestrali, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di tale servizio, soltanto due ispezioni risultano effettuate nel 1968. Dalle verifiche effettuate sugli indicati servizi, comunque, non sono emerse irregolarità degne di rilievo.

d) *Partecipazioni ed operazioni finanziarie della Regione.* — A norma della legge regionale 12 luglio 1965, n. 10, sono state acquistate, per lire 1 miliardo, cartelle fondiari della Sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia.

A norma della legge regionale 12 luglio 1965, n. 11, la Regione ha partecipato — con l'apporto di lire 1 miliardo pari al 55,55% — alla costituzione del capitale sociale ammontante a lire 1 miliardo ed 800 milioni — della S.p.A. Autovie Venete.

A norma della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, la Regione ha acquistato — per lire 2 miliardi e 500 milioni — obbligazioni dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

Con legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è stata autorizzata la costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Alla formazione del capitale la Regione ha concorso con 3 miliardi nel 1966; 2 miliardi nel 1967 e 2 miliardi nel 1968; altri 2 miliardi sono stanziati nel bilancio 1969.

Il totale degli 11 miliardi costituirà, al completamento dei versamenti, circa il 55% del capitale sociale.

La società, effettivamente costituita nel 1967, con la ragione sociale « FRIULIA », ha incominciato ad operare nei primi mesi del 1968, durante il quale sono stati deliberati interventi finanziari per 1 miliardo e 277 milioni nonchè partecipazioni azionarie in 20 società, di cui 13 già esistenti e 7 di nuova costituzione) per lire 1 miliardo 698 milioni. Verso la fine del 1968 era in programma l'attuazione di un « leasing di sviluppo », programma che è stato realizzato nei primi mesi del 1969 con la costituzione della società « Friulia-Lis » (Locazioni industriali di sviluppo), capitale lire 1 miliardo.

A norma della legge regionale 16 aprile 1968, n. 24, sono stati acquistati nel compendio minerario regionale « Cave del Predil » i beni immobili, siti nel compendio medesimo, di proprietà della S.p.A. RAIBL e della Società SIFE.

La spesa è stata di lire 450 milioni.

Lo sfruttamento del compendio minerario è stato concesso in affitto alla soc. AMMI, che corrisponde un canone annuo fisso di lire 75.000.000 oltre una quota variabile in rapporto alla quantità dei minerali estratti e lavorati, quota che nel 1967 è stata pari a circa 125 milioni e che nel 1968, salvi definitivi accertamenti, sarebbe discesa a 20-30 milioni.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

a) *Uffici e servizi.* — Grazie, precipuamente alle leggi regionali 18 ottobre 1967, n. 22, divenuta operativa nel 1968, 28 marzo 1968, n. 21, 28 marzo 1968, n. 30, l'apparato organizzativo dell'Amministrazione regionale, ed il connesso sistema distributivo di funzioni e mansioni fra gli organi costituzionali dell'Ente, fra le ripartizioni burocratiche e fra le varie categorie del personale, hanno ricevuto disciplina completa agevolando, così, il superamento della precedente fase di primo impianto dei servizi regionali.

Dopo avere, infatti, con la legge n. 22 del 1967 (ricordata già nella precedente relazione) dettato le norme sulle opere pubbliche, dell'urbanistica e dell'edilizia popolare, si è provveduto, con la legge n. 22 del 1968, modificata ed integrata dalla successiva legge

n. 30, a stabilire l'intero ordinamento degli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, nel congiunto esercizio delle potestà legislative di cui agli articoli 4, n. 1, e 34, primo comma, dello Statuto speciale della Regione. Intanto, la legge n. 21 dello stesso anno 1968, ha disciplinato lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, recando anche norme le quali, col precisare i compiti propri delle diverse categorie e qualifiche dei dipendenti, sono destinate a collegarsi con quelle delle leggi citate in precedenza, concorrendo a definire il concreto assetto burocratico della Regione.

Questa normativa ha confermato e consolidato, non senza immediati e non irrilevanti riflessi d'ordine finanziario (l'articolo 31 della legge n. 22 del 1968 valuta in 3,75 miliardi l'onere derivante, per tale esercizio, dall'applicazione di essa ed a 400 milioni annui ammonta l'onere previsto dall'articolo 68 della precedente legge n. 22 del 1967) la tendenza già rivelata dall'organizzazione regionale, a porsi come struttura aggiuntiva rispetto a quella delle amministrazioni pubbliche statali o locali) preesistenti, e ciò non solo per l'apparato centrale, ma anche per gli uffici decentrati.

Rispetto all'Amministrazione statale, all'origine di tale situazione sembra stiano le stesse norme di attuazione dello Statuto speciale, e segnatamente quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116. Quest'ultimo, come è noto, si è limitato a trasferire alla Regione i soli uffici dell'Amministrazione dell'agricoltura, conservando come uffici statali sia quelli operanti nel settore dei lavori pubblici (in relazione alle competenze rimaste allo Stato nel settore: articolo 26), sia quelli dell'industria e commercio (articolo 12), e solo conferendo alla Regione stessa la facoltà di avvalersi di detti uffici, fino a quando, per i lavori pubblici (articolo 25, primo comma), non avesse diversamente disposto. Or, mentre nella materia dell'industria e commercio la legge regionale n. 22 del 1968 non prevede espressamente uffici periferici, la legge stessa, recependo l'ordinamento già introdotto con la legge n. 22 del 1967, articola in quattro uffici provinciali (tale essendo ora anche quello già circondariale di Pordenone) la Direzione regionale delle opere pubbliche, facente parte dell'Assessorato ai lavori pubblici, sicchè a livello regionale, come a quello provinciale, la Regione non si avvale più degli uffici statali, con i quali coesistono oggi quelli da essa istituiti.

Si deve, peraltro, aggiungere, a tal riguardo che, se la Regione ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di utilizzare gli uffici statali, neppure lo Stato, adottando le ricordate norme di attuazione, ha fatto uso in forma permanente dell'analoga facoltà conferitagli, rispetto agli uffici regionali, dall'articolo 10, secondo comma, dello Statuto speciale, a parte l'altra possibilità, di delega di funzioni alla Regione, prevista dal primo comma del medesimo articolo.

Anche nei confronti, poi, delle amministrazioni locali, le dimensioni dell'apparato previsto dalla legge n. 22 del 1968, sia per quanto concerne l'ordinamento dei servizi, sia in relazione alle dotazioni organiche, non sembrano preannunciare un mutamento di indirizzo in ordine all'assai scarso uso, sin qui fatto, come già rilevato dalla Corte, dagli strumenti della delega agli enti minori e dell'utilizzazione dei loro uffici, che l'articolo 11, primo comma, dello Statuto speciale, prevede, invece, come normale modo di esercizio delle funzioni amministrative regionali.

Per l'attuazione della più volte citata legge n. 22 del 1968, l'Amministrazione ha provveduto ad emanare il regolamento, previsto dall'articolo 30 della legge medesima, circa l'organizzazione interna degli uffici e l'assegnazione del personale. Tale regolamento, che riproduceva in una serie di prospetti l'organizzazione stabilita dalla legge, istituendo altresì nell'ambito di essa ulteriori ripartizioni costituite da sezioni e reparti, ed indicando le relative dotazioni di personale, con la individuazione delle qualifiche limitamente ai direttori di servizio e dai capi sezione, non è stato vistato dalla Corte, che lo ha fatto oggetto di talune osservazioni. Infatti, oltre alla circostanza che le norme emanate non tenevano conto delle modifiche apportate alla legge n. 22 dalla successiva legge n. 30, si è rile-

vata la mancanza del parere del Consiglio di Amministrazione, da ritenere necessario trattandosi di materia rientrante nella competenza consultiva di tale organo, ai sensi dell'articolo 46, quarto comma della citata legge regionale n. 21 del 1968. Si è pure osservato che l'istituzione dei reparti non appariva fondata su una precisa correlazione fra la natura ed i compiti di tali unità burocratiche e le attribuzioni, secondo la carriera e le qualifiche, dei dipendenti ad essi assegnati, potendo ammettersi l'esistenza di uffici diversi dalla sezione solo nei casi in cui risponda ad effettive esigenze di specializzazione dei servizi che più impiegati prestino la loro opera sotto la direzione di un dipendente con qualifica idonea.

A quest'ultimo riguardo, in base alle norme disciplinanti i compiti connessi a ciascuna qualifica, contenute nella legge n. 21, ed in particolare l'articolo 18 di essa, è da ritenere ammissibile l'istituzione di reparti ove ricorra l'opportunità di preporre a più segretari capi di un segretario superiore, che si avvalga della loro collaborazione.

Quanto a reparti costituiti rispettivamente da personale della carriera esecutiva ed ausiliaria, non è sembrato che la legge ponesse particolari prescrizioni per la loro istituzione.

È stata, infine, rappresentata all'Amministrazione l'opportunità di collegare l'emana- zione del regolamento di cui all'articolo 30 della legge n. 22 del 1968, sull'ordinamento degli uffici, con l'altro da adottare ai sensi dell'articolo 82 della legge n. 21, sullo stato giuridico del personale, in maniera da assicurare il necessario coordinamento fra i due ordini di norme.

b) *Personale*. — La legge n. 22 del 1968 ha stabilito le dotazioni organiche, con un totale complessivo di 1.500 posti, suddivisi per carriere, per gruppi di ruoli (amministrativi e tecnici), per ruoli e per qualifiche.

Astraendo dai 140 posti della carriera del corpo forestale, la dotazione complessiva del personale civile ammonta a 1.360 posti, praticamente equivalenti alla somma fra i posti dei precedenti contingenti provvisori (935), ed il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1967 presso gli uffici statali dell'agricoltura trasferiti alla Regione (424). Rispetto a tale dotazione, come si ricava dalla allegata tabella numero 1, le unità in servizio, in varie posizioni, al 31 dicembre 1968, erano nell'insieme 1.206, con un incremento di 182 in confronto al numero risultante alla fine dell'anno precedente.

La Giunta, infatti, ha continuato ad avvalersi della facoltà di assunzione diretta di personale in via eccezionale e transitoria, soprattutto in relazione alle esigenze derivanti dalla legge n. 22 del 1967, a ciò specificamente autorizzata dall'articolo 67 di quest'ultima.

Anche la tendenza, già segnalata nella precedente relazione, a largheggiare nell'attribuzione, al personale comandato, di funzioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita, si è manifestata ancora nell'anno in esame, ma la maggior parte dei provvedimenti relativi non sono stati visti dalla Corte, che li ha restituiti all'Amministrazione per la mancanza di obbiettivi presupposti che li giustificassero (12). Lo stesso è accaduto per altri provvedimenti concessivi di adeguamenti del trattamento economico al personale direttamente assunto.

Come già accennato, la legge n. 21 del 1968 ha recato l'attesa disciplina organica dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale. Per l'attuazione di tale legge, l'Amministrazione ha adottato il regolamento previsto dall'articolo 82 della medesima; esso, peraltro, non ha ancora acquistato efficacia, avendo la Corte, in sede di controllo, sollevato diverse questioni sulla sua legittimità.

Sono stati, invece, visti altri due regolamenti relativi all'inquadramento nei ruoli ai sensi della legge citata, del personale temporaneamente assunto e di quello in situazioni particolari (titolo II e III della parte V della legge).

(12) Gli oneri sostenuti per l'indennità « ad personam » a detto personale figurano nella tabella n. 2.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'inquadramento suddetto si è provveduto, sempre nell'anno in esame, nei confronti di 384 dipendenti, di cui 95 della carriera direttiva, 109 di quella di concetto, 114 di quella esecutiva e 66 di quella di ausiliaria (per l'ulteriore dettaglio, v. citata tabella numero 1). Risultano, pertanto, vacanti, nel complesso, al 31 dicembre 1968, 976 posti dell'organico, la maggior parte dei quali dovranno essere coperti con l'inquadramento di personale tuttora nelle posizioni di comando o di temporanea assunzione, per un totale, alla data suddetta, di 822 unità, di cui 536 nella seconda di dette posizioni.

Fra le questioni di legittimità insorte in sede di controllo sui provvedimenti di inquadramento, si ricordano quella relativa all'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 61, terzo comma, della legge n. 21, di delega del Presidente della Giunta ad un assessore per l'emanazione di tali atti, come pure l'inammissibilità di inquadramento in una qualifica superiore a quella di provenienza, quando le funzioni di qualifica superiore fossero state conferite in epoca posteriore all'approvazione della legge in discorso da parte del Consiglio regionale (articolo 57, 3° comma).

In materia di spesa relativa al trattamento economico per il personale (spesa che ammonta ad un totale di 3,8 miliardi, pari al 30,3% della spesa corrente ed al 7,8% di quella globale), l'allegato prospetto (tab. n. 2) relativo a talune voci accessorie di retribuzione, mostra come i rapporti fra le rispettive entità di esse siano rimasti sostanzialmente immutati rispetto a quanto segnalato nelle precedenti relazioni; in particolare, persiste l'anomalia della superiorità della spesa per compensi speciali rispetto a quello per il lavoro straordinario del personale impiegatizio.

c) *Utilizzazione di estranei.* — A carico del capitolo 102, relativo a « compensi onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione », ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono stati impiegati 24 elementi estranei all'Amministrazione per traduzioni e servizi di interprete, con una spesa complessiva di lire 1.177.800.

A carico dello stesso capitolo, nonchè dei capitoli 14, 67, 411, a parte due incarichi di rappresentanza legale della Regione in giudizi di legittimità costituzionale (ammontare complessivo dei compensi: lire 950 mila), sono stati conferiti incarichi di studio in diverse materie a 28 persone, per la maggior parte docenti universitari, professionisti o esperti. Gli incarichi, talora affidati congiuntamente a più persone per uno stesso argomento, hanno avuto ad oggetto: problemi di carattere giuridico (quattro casi, con compensi oscillanti fra le 70 mila e le 250 mila lire), contabile-finanziario (un caso, con un compenso di lire 300 mila), e scolastico (due casi, con compensi per lire 600 mila e 360 mila); un'indagine storico-bibliografica del Centro storico di Grado (compenso lire 800 mila); una consulenza sul progetto di programma di sviluppo regionale compenso lire 3.031.145) ed altra diretta ad analizzare i relativi problemi istituzionali (compenso lire 1.050.000, per tre esperti); uno studio per le prospettive di sviluppo di un impianto metallurgico di rame (compenso lire 1.500.000); una ricerca sui vincoli per servitù militari nel territorio regionale (compenso lire 437 mila); indagini in viticoltura presso altre regioni (compenso lire 500 mila); una consulenza ed elaborazione di cartelli illustrativi in materia di flora (compenso lire 600 mila, per due persone); lo studio e la progettazione di 4 impianti di fertirrigazione ed un lattodotto (compenso lire 1.100.000); studio ed indagini per il Convegno zootecnico regionale (compenso lire 2.130.000, per tre persone); collaborazione con l'Assessorato per l'istruzione e le attività culturali (compenso lire 270 mila); studio di natura tecnico-agricola sulla propaganda agricola nella zona corsica di lingua slovena (compenso stabilito lire 500 mila, non ancora pagato in attesa della presentazione del lavoro).

La spesa complessiva accertata per tali incarichi ammonta a lire 15.208.035.

È da considerare, per una valutazione in ordine all'oggetto di alcuni di essi che, ad esempio, i 10 posti della carriera direttiva del ruolo per gli studi economici sono tutti vacanti, e solo 5 sono i posti coperti sui 35 del ruolo Ingegneri ed Architetti.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — Dall'allegato prospetto (tab. 3) può agevolmente rilevarsi come, in materia di scelta del contraente, l'Amministrazione non receda da quel comportamento di cui, nella precedente relazione, la Corte ha formalmente eccepito la non conformità alla legge, in quanto caratterizzato dal ricorso al sistema della trattativa privata con prevalenza assoluta sugli altri, vuoi per numero che per importo dei contratti, in contrasto col carattere di eccezionalità che la legge assegna a tale sistema.

Si intendono, pertanto, integralmente qui richiamate le considerazioni svolte al riguardo in detta relazione, (della quale basterà ricordare quella relativa al fatto che lo stesso legislatore regionale si è recentemente rifatto, nella legge n. 22 del 1967, alla legge di contabilità dello Stato), tanto più che i casi di trattativa privata, rispetto ai 353 dell'anno precedente, sono passati a 696 nel 1968, e ciò perchè, pur essendo notevolmente diminuiti per numero e per importo quelli riguardanti l'esecuzione di lavori, si registra, invece, un aumento, da 230 a 648 dei contratti per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ecc., con un aumento assai lieve, tuttavia, dell'importo.

La cennata diminuzione della trattativa privata non ha riscontro, del resto, in un aumento delle licitazioni private e degli appalti-concorso, anch'essi sensibilmente diminuiti di numero e di importo (al pari delle concessioni agli enti pubblici, quanto al numero), bensì nell'effettuazione, nell'anno in esame, di lavori in amministrazione diretta, che non si erano avuti nell'anno precedente. Questi ultimi hanno interessato il settore dell'agricoltura, non avendo l'Amministrazione ritenuto di avvalersi del sistema nelle opere di soccorso per calamità naturali, per le quali sono stati stipulati appalti a trattativa privata, mediante lettera sottoscritta dall'Assessore competente.

Siffatto comportamento dell'Amministrazione sollecita, poi, ed accentua il rilievo negativo in ordine alla mancanza, allo stato della legislazione, dell'intervento di organi consultivi nel procedimento contrattuale, intervento che varrebbe, almeno, ad assicurare più oculate determinazioni nel ricorso così frequente alla trattativa privata.

b) *Studi e ricerche.* — Anche nell'anno in esame, in aggiunta agli incarichi di carattere individuale già esaminati nel precedente paragrafo, l'Amministrazione si è avvalsa di studi e ricerche affidati ad organismi vari, come risulta dall'allegato prospetto (tab. n. 4). A parte le prestazioni anch'esse retribuite a carico del ricordato capitolo 102, la maggior parte degli incarichi ha interessato la materia della programmazione, con spesa a carico dell'apposito capitolo 66. L'ammontare complessivo dell'onere accertato è stato di lire 187 milioni 128.486.

c) *Servizio automobilistico.* — La consistenza del parco automobilistico della Regione è aumentata nel 1968, in complesso, da 91 a 104 unità (19 delle quali adibite a rappresentanza), essendone state acquistate 20, ed alienate 7 fuori uso.

L'ammontare degli oneri di esercizio è stato di lire 25.341.945; quello delle spese di manutenzione, di lire 12.807.554. È stata, inoltre, acquistata un'autorimessa in Trieste, per il prezzo di 53 milioni.

Il servizio è disciplinato da un decreto del Presidente della Regione del 1° febbraio 1966.

In tema di assicurazioni per responsabilità verso terzi, ricordato che nella precedente relazione si faceva riserva di saggiare il sistema alla luce dell'esperienza ricavabile dal



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso degli anni, va considerato che nel 1968 l'ammontare dei premi pagati è stato di lire 10.450.170, a fronte di lire 5.207.770 dell'anno precedente, e che lire 577.950 sono state pagate dalla Società assicuratici a terzi danneggiati (lire 292.000 nel 1967). Pertanto, nei due anni complessivamente considerati, l'importo dei premi è stato di lire 15.657.940, e quello dei danni liquidati, di lire 869.950. Raffronto, questo che sembra già dover indurre a riflettere sulla congruità dell'onere derivante alla Regione dal sistema assicurativo.

#### 4. — *Attività ed interventi finanziari.*

a) *Considerazioni generali.* — Le considerazioni esposte nel paragrafo 1) in tema di residui passivi, avanzo di amministrazione e situazione di cassa, sotto il profilo finanziario, si riflettono anche in ordine alla prospettazione dei fenomeni suddetti come indici dell'attività dell'Amministrazione, in rapporto al grado di effettivo impiego delle risorse regionali, per il conseguimento dei diversi obiettivi economico-sociali cui esse sono destinate.

Tali obiettivi trovano ora un'esposizione riassuntiva ed organica nel già ricordato « Programma di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1966-1970 », approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, il 29 marzo 1968. In particolare, ai fini che qui interessano, va ricordata la Tavola 20 del documento, che raggruppa, per i settori degli investimenti, sociali o produttivi, le « spese impegnate con leggi regionali e leggi statali dall'Ente regione » nel quinquennio, enumerando, analiticamente per ciascun settore, i singoli specifici interventi, e le rispettive leggi, regionali o statali, dalle quali ciascuno di essi è previsto e disciplinato.

È opportuno precisare che l'espressione « impegnate » si riferisce alla deliberazione, legislativamente assunta, di far luogo a tali spese, cioè a quella che più correntemente è denominata (come nel sottotitolo della tabella) « autorizzazione di spesa »; senza riferimento, perciò, all'azione, alle procedure ed ai provvedimenti che sul piano esecutivo si rendono necessari perchè la determinazione del legislatore si traduca nel concreto « impegno » della spesa, e nella sua simultanea o successiva erogazione.

È sembrato, pertanto, utile esporre nell'allegato prospetto (tabella 5), limitatamente alle leggi regionali recanti oneri pluriennali di spesa, elencate in ordine cronologico, i dati relativi al loro effettivo stato di attuazione. Tali dati dimostrano che molte delle autorizzazioni di spesa sono state seguite in misura assai scarsa, ed in qualche caso nulla, da assunzione di impegni, ed ancor meno da pagamenti; sicchè la situazione reale, alla fine del terzo anno del quinquennio considerato dal programma regionale, si presenta alquanto diversa da quella che esso configura sulla sola base delle determinazioni legislative. La tabella n. 6, poi, espone lo stato di attuazione degli interventi per gravi calamità naturali.

Rilievo, questo, che, a parte il significato che possa assumere in ordine ad un giudizio sull'efficienza dell'azione amministrativa, sembra meriti di essere debitamente considerato, nel suo valore oggettivo, ai fini della elaborazione di future prospettive programmatiche. A questi fini, in particolare, non va omissso di osservare come differenti possano essere i fattori dello scarso o mancato impiego, a seconda del tipo di intervento previsto: se, infatti, per quanto concerne spese destinate a realizzazioni direttamente affidate all'Amministrazione regionale, i fenomeni esaminati si collegano in maniera prevalente al grado di dinamismo dell'azione da essa svolta, ed alle remore che possano influenzarlo, altro è il discorso nel caso di interventi costituiti da trasferimenti di fondi ad altri soggetti, pubblici o privati. Si deve, in tal caso, avere riguardo agli svariati e molteplici elementi dai quali dipende la maggiore o minore « domanda » dei soggetti medesimi: elementi che van-

no dalla stessa efficienza operativa dei soggetti pubblici, alle ragioni che, ad esempio, condizionano le decisioni di investimento dei privati, sminuendo anche la forza incentivante del contributo regionale. Senza tacere, infine, dell'eventualità che le scarse dimensioni della domanda, rispetto alle somme stanziare, non disveli più semplicemente una sovrabbondanza delle risorse impegnate rispetto al fabbisogno effettivo.

Altra considerazione di notevole portata, in quanto attiene alla necessaria corrispondenza fra l'assegnazione alla Regione di risorse finanziarie statutariamente assicurate, e la devoluzione alla medesima dell'impegno di curare gli interessi pubblici compresi fra i settori di sua competenza, è quella relativa al perdurare dell'intervento statale anche in taluni di detti settori, come, ad esempio, quelli delle opere pubbliche di interesse locale e dell'edilizia economica e popolare. In casi del genere, l'intervento della Regione nelle stesse materie è venuto ad assumere, anche nella disciplina recata dalla legislazione regionale, un carattere meramente sussidiario ed aggiuntivo, in luogo di quello sostitutivo che la logica stessa della istituzione dell'Ente dovrebbe comportare, ed a parte i problemi di coordinamento fra le norme e le procedure relative ai due tipi di intervento, cui si accennerà più avanti. Ciò, inoltre, a prescindere dalla incompatibilità in cui detta situazione si pone rispetto all'articolo 50 dello Statuto speciale, il quale, nel consentire assegnazioni particolari da parte dello Stato in aggiunta alle normali entrate della Regione, non solo prevede che destinataria ne sia la Regione stessa e non altri soggetti (come, nell'esempio fatto, gli enti locali), ma dispone, altresì, che dette assegnazioni siano disposte con legge; e che, soprattutto, riguardino scopi determinati, non rientranti nelle funzioni normali della Regione, nonchè la esecuzione di programmi organici di sviluppo, come accade, ad esempio, per i contributi in materia di agricoltura relativi ai cosiddetti « piani verdi ».

b) *Agricoltura*. — I contributi in conto capitale ed i sussidi sui prestiti, pure in mancanza di specifiche norme attributive di competenza (per quando esse appaiano necessarie in relazione al disposto degli articoli 34 e 46, primo comma, dello Statuto speciale) sono stati concessi con provvedimenti dell'Assessore all'agricoltura. Per i contributi accordati in base alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; non si è provveduto nella forma decentrata consentita, mediante ordini di accreditamento agli ispettorati provinciali e ripartimentali, dall'articolo 40 della legge stessa, bensì attraverso mandati diretti. Nel nuovo esercizio, peraltro, si è cominciato a far ricorso anche alle aperture di credito.

Nel campo agricolo-forestale ed in quello della economia montana, l'attività regionale si è esplicata principalmente negli interventi disciplinati dalla suddetta legge n. 910. La esecuzione dei lavori inerenti alle opere di sistemazione idraulico-forestale, di bonifica integrale e di bonifica montana è stata affidata, nella quasi totalità, in concessione a consorzi operanti nella Regione. Gli impegni assunti per questi interventi, durante l'esercizio, ammontano a lire 1.678.201.092.

Di lire 392.690.329 è stato, poi, l'importo degli impegni assunti in esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, relativi a lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento fondiario danneggiate o distrutte, ed alla regolazione del deflusso dei corsi di acqua montani, sconvolti ed alterati.

In tema di contributi erogati ai sensi dell'articolo 1, n. 2, della legge regionale 23 ottobre 1965, n. 23, per promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura, diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sostenere la cooperazione agricola e favorire la diffusione degli impianti collettivi, l'esame dei rendiconti presentati dai beneficiari (in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge) a giustificazione dell'impiego delle somme percepite in esercizi precedenti, ha portato a rilevare, in molti casi, insufficienze

nella documentazione relativa alla realizzazione delle finalità per le quali i contributi erano stati accordati.

c) *Lavori pubblici*. — Oltre a riflessi finanziari, cui si è già accennato, problemi di un certo rilievo sono posti dal perdurare dell'intervento contributivo statale nel settore delle opere pubbliche di competenza degli enti locali ed istituzionali, come pure in quello dell'edilizia economica e popolare. Stante la delimitazione, operata dagli articoli 22 e 26 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, delle competenze rimaste allo Stato, fra le quali non rientra la materia in parola, questa va riconosciuta di spettanza della Regione (Sez. controllo, 5 maggio 1966, n. 351), che non ha mancato di disciplinarla con norme le quali, pur presupponendo esplicitamente l'eventualità del contributo statale, riservano agli organi regionali l'approvazione tecnica dei progetti da finanziare; con esclusione, ora, di ogni intervento di altri organi, salvo soltanto il controllo generale di legittimità sulle deliberazioni degli enti interessati, avendo così disposto l'articolo 64 della più volte ricordata legge regionale n. 22 del 1967. In particolare, organi competenti per l'approvazione suddetta sono i Comitati tecnici regionali o provinciali previsti dalla stessa legge, a norma dell'articolo 55 di questa. Senonché, mentre la presenza di funzionari statali in tali collegi consente che non sia sottratta totalmente allo Stato la possibilità di un proprio apprezzamento di merito in ordine alla erogazione del contributo, anche tale possibilità viene meno quando ricorrano le ipotesi previste dal successivo articolo 56, nelle quali l'approvazione medesima è esclusa.

In ogni caso, il decreto formale di concessione del contributo, adottato dal Provveditore alle opere pubbliche, assume carattere di provvedimento vincolato dall'esito favorevole della procedura svoltasi nell'ambito amministrativo regionale, come pure in quest'ultimo rientra il controllo sull'esecuzione dei lavori finanziati, a norma dell'articolo 62 della legge, che lo attribuisce all'Assessorato dei lavori pubblici.

Altra questione, derivante dal fatto che l'approvazione dei progetti ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell'articolo 60 della legge, laddove l'articolo 30 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 demanda tale dichiarazione al Presidente della Giunta regionale solo per le opere non finanziate dallo Stato, può ritenersi superata alla luce del principio affermato nella citata pronuncia della Sezione del controllo della Corte, secondo cui la previsione del citato articolo 30 si riferisce ai soli casi in cui la dichiarazione costituisca provvedimento espresso, e non discenda direttamente dalla legge o sia implicita nell'approvazione del progetto.

Di fronte alla situazione sin qui descritta, ed ai problemi che essa pone circa i rapporti fra intervento statale e regionale (non esclusa l'eventualità di duplicazioni, che in sede di controllo sono state talora ravvisate), risponderebbe ad un criterio di maggiore razionalità provvedere alla erogazione delle sovvenzioni dello Stato attraverso gli stessi organi regionali, e cioè mediante delega alla Regione od utilizzazione dei suoi uffici (articolo 10, primo e secondo comma dello Statuto speciale), analogamente a quanto già fatto in altri casi, come nell'attuazione dei programmi esecutivi annuali previsti dal 3° comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e per l'esercizio dei poteri amministrativi in tema di interventi per i territori colpiti dalle alluvioni del 1966, in conformità al disposto dell'articolo 88-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Ciò beninteso, nei limiti in cui possa ammettersi, specialmente in relazione al già ricordato articolo 50 dello Statuto speciale, che lo Stato continui ad erogare mezzi finanziari nei settori di competenza regionale.

Una situazione in un certo senso inversa si presenta in tema di competenza della Regione nella materia dell'edilizia scolastica, tenuto conto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 1968, in sede di conflitto di attribuzione promosso dallo Stato contro una circolare dell'Amministrazione regionale, escludente che la scuola materna costituisca

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio statale, agli effetti della riserva di competenza allo Stato per gli edifici destinati a servizi statali (articolo 26, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116), ha affermato che anche tale tipo di scuola rientra fra i servizi suddetti, rilevando che in materia di istruzione la Regione non ha potestà amministrativa (articoli 6 e 8 dello Statuto speciale).

Attualmente, peraltro, sono in vigore leggi regionali (26 ottobre 1965, n. 22; 18 ottobre 1967, n. 22), che prevedono interventi della Regione nel campo dell'edilizia scolastica, e, particolarmente, in quella della scuola materna. Nell'applicazione di tali leggi, che sono operanti fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità (a parte la possibilità di una modifica del citato articolo 26, per attenuarne il rigore della riserva statale, sotto il profilo dell'interesse locale che rivestono le opere di cui trattasi), l'orientamento seguito dalla Corte in sede di controllo è stato quello di affermare l'esigenza che le procedure di approvazione dei progetti, disciplinate in generale dalla citata legge n. 22 del 1967, siano integrate, in questa materia, nonostante quanto previsto dall'articolo 64 di detta legge, sopra specificamente ricordato, dalla pronuncia delle Commissioni statali previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e così pure le procedure concernenti opere effettuate da enti diversi da quelli locali, cui si riferisce la legge del 1967.

Merita pure segnalazione, in altro campo, il criterio affermato dalla Corte in fatto di opere eseguite da privati (ad es., nel settore alberghiero) con il sussidio di contributi della Regione, concessi, in base ad un piano di ripartizione dei fondi prestabilito dalla Giunta. È stato ritenuto, in proposito, che la Giunta non possa, in singoli casi, derogare a quanto da essa medesima deliberato in via generale, accordando contributi in misura superiore a quella preventiva, in rapporto alla maggiore spesa documentata dal privato rispetto a quella originariamente prevista. I criteri di interesse pubblico, invero, cui è ispirato il programma di riparto, verrebbero, diversamente, ad essere pretermessi agli oneri ed ai rischi che nell'esecuzione dell'opera debbono, invece, restare a carico della singola impresa privata.

Differente soluzione si ha, invece, per le opere eseguite da enti pubblici, per i quali la stessa Giunta si è riservata la possibilità di stabilire caso per caso l'ammontare del contributo.

Va, infine, richiamata l'attenzione sul fatto che la Corte non ha potuto ritenere legittimo il provvedimento (che è stato quindi annullato dall'Amministrazione) col quale veniva disposto un contributo di 70 milioni, a carico del capitolo 231, a favore dell'Ente friulano di assistenza di Udine, per opere di completamento del soggiorno di S. Maria Bevazzana in Lignano Sabbiadoro. Ciò, in quanto il capitolo suddetto è iscritto nel Titolo I dello stato di previsione della spesa, relativo alle spese correnti; nè, del resto, nella sua denominazione si fa riferimento, fra le varie destinazioni dei contributi previsti, a spese « per impianti », attrezzature ed arredi da parte degli Enti beneficiari, benchè queste siano ammesse dalla norma sostanziale autorizzativa (articolo 1, n. 1, lett. *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23). Il contributo suddetto, invece, riferendosi a tale tipo di spese, concerneva un intervento in conto capitale, la cui erogazione sarebbe ammissibile soltanto a carico di un eventuale stanziamento compreso nel Titolo II, stanziamento la cui mancanza rende inoperante la cennata autorizzazione legislativa.

d) *Contributi vari.* — Pure connesso alla collocazione dello stanziamento in bilancio è il motivo per il quale l'Amministrazione ha ritirato un provvedimento concessivo di un contributo a favore del Comitato regionale della Lega nazionale delle cooperative e mutue per il Friuli-Venezia Giulia, a seguito di rilievo della Corte secondo il quale, essendo il capitolo interessato, cioè il capitolo 301, compreso nella categoria « acquisto di beni e servizi », lo stanziamento può essere utilizzato soltanto per spese dirette dell'Amministrazione, e non per trasferimenti di fondi, cui è destinata altra apposita categoria.

5. — *Enti regionali.*

La mancanza di un controllo esterno sugli Enti istituiti dalla Regione, già rilevata nelle passate relazioni, non consente l'esposizione di dati e considerazioni in ordine allo andamento della loro gestione. È soltanto possibile ricordare l'ammontare dei fondi da essi percepiti a carico del bilancio regionale, e che sono stati, per l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato, di complessive lire 500 milioni per il 1965, e di 400 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968; per l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di complessive lire 400 milioni per il 1967, e di una eguale somma per il 1968.

6. — *Azienda regionale delle foreste.*

Anche per l'esercizio 1968, come per quello precedente, l'ammontare accertato delle entrate e delle uscite dell'Azienda si è rivelato inferiore alle previsioni originarie, stabilite a pareggio in circa 666,8 milioni, essendosi avuti accertamenti di entrata per circa 640,8 milioni ed accertamenti di spesa per circa 640 milioni.

La voce più cospicua dell'entrata è costituita dal contributo della Regione, in 535 milioni. L'avvenuta riscossione di tale contributo, come pure del residuo attivo concernente quello per il precedente esercizio, nonché di un'elevata percentuale delle altre entrate per competenza e residui, ha notevolmente incrementato le concrete disponibilità finanziarie dell'Azienda.

A tale incremento, peraltro, fa riscontro la modesta entità della spesa, sia effettivamente impegnata che pagata: ne deriva, per quanto riguarda la giacenza di cassa, che questa è passata da poco più di 146 milioni alla fine del 1967 ad oltre 1 miliardo alla fine dell'esercizio in esame; dei residui passivi, poi, il loro complessivo importo, di oltre 1 miliardo e 60 milioni, è costituito quasi tutto da residui di stanziamento, per oltre 1 miliardo e 8 milioni.

Quest'ultima cifra è, a sua volta, pressochè integralmente costituita dai residui del capitolo 103, relativo all'acquisto ed all'espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, con 355 milioni provenienti dal precedente esercizio e 500 dalla competenza del 1968, nonché dal residuo di 100 milioni di cui al capitolo aggiunto 251, relativo all'acquisto di terreni in Erto e Casso, residuo anch'esso proveniente dall'esercizio precedente e non utilizzato neppure nel 1968, benchè l'apposito contributo di pari importo, erogato dallo Stato, sia stato riscosso fin da detto esercizio.

Quanto al controllo esercitato dalla Corte, in via successiva, sugli atti dell'Azienda, è anzitutto da rilevare che il sistema, da questa adottato, di trasmettere tali atti non gradualmente, nel corso dell'esercizio, bensì tutti insieme, dopo la sua chiusura, costituisce un notevole inconveniente ai fini di un soddisfacente esercizio del controllo medesimo, limitando pure la possibilità di tempestivi interventi, in ordine a situazioni non regolari.

Dall'esame degli atti indicati, relativi alla gestione 1968, sono emersi numerosi motivi di rilievo, che la Corte ha contestato all'Amministrazione. A seguito di ciò, l'Amministrazione stessa ha provveduto al recupero di somme indebitamente erogate, ad integrare rilevate deficienze di documentazione, a sanare, in via postuma, la mancanza di deliberazioni ed autorizzazioni degli organi competenti in ordine a taluni impegni di spesa, nonché a fornire chiarimenti necessari al riconoscimento della fondatezza e della legittimità della spesa effettuata.

Delle questioni esaminate, che gli adempimenti dell'Amministrazione hanno consentito di superare sotto il profilo della legittimità, alcune meritano di essere segnalate per

la loro importanza, ed anche, in qualche caso, perchè meritevoli di attenzione anche in sede normativa.

Circa il rimborso alla Regione degli emolumenti del personale addetto ai servizi dell'Azienda, la tardiva determinazione di almeno una parte delle somme dovute non consente l'accertamento di residui per l'esercizio alla cui competenza si riferisce il rimborso stesso, suggerendo, così, l'istituzione di un apposito capitolo « per memoria », nel bilancio dell'esercizio successivo.

In materia di spese di esercizio e manutenzione di autoveicoli, come pure di spese inerenti al funzionamento degli uffici, al riscaldamento, alla pulizia, all'acquisto di materiale di cancelleria, eccetera si avverte la necessità, riconosciuta dalla stessa Amministrazione, di un adeguato regolamento per i servizi in economia, avendo la Corte rilevato che i sistemi seguiti non sono conformi al disposto dell'articolo 20 del Regolamento dell'Azienda, che per i contratti di compravendita, fornitura, eccetera, rinvia alle disposizioni concernenti l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La gestione delle entrate provenienti dalla vendita di prodotti dell'Azienda ha dato luogo a rilievi sia in ordine alla constatata inosservanza, da parte degli agenti della riscossione, dell'obbligo di immediato versamento in tesoreria delle somme superiori ad un milione, stabilito dall'articolo 28 del citato Regolamento dell'Azienda, sia in ordine alla mancanza di appositi provvedimenti relativi alla determinazione dei prezzi di vendita.

Sul primo punto, l'Amministrazione, riconosciuta la fondatezza del rilievo, ha fatto presente la difficoltà concreta di osservare i termini stabiliti dal citato articolo, preannunciando eventuali iniziative per una modifica di quest'ultimo.

Sul secondo punto, l'Amministrazione ha esposto, con ampia documentazione, i motivi che renderebbero impossibile la predeterminazione dei prezzi di vendita del legname, in relazione alla modesta entità delle singole partite vendute, alla estrema varietà di caratteristiche del materiale, alla peculiare situazione del mercato, alle diverse difficoltà che si incontrano nella vendita, anche per la concorrenza che la segheria di Gorizia incontra da parte di imprese private nazionali e straniere.

Tali considerazioni, la cui serietà è superfluo riconoscere, non sembrano, tuttavia escludere l'esistenza del problema, e l'opportunità di risolverlo nelle forme più idonee a tutelare l'interesse dell'Azienda.

L'ESTENSORE  
F.to: Caianiello

IL PRESIDENTE  
F.to: Carbone

ALLEGATI

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO (CARRIERA DIRETTIVA) (a)

QUALIFICA	Istituzione organici (L.R. 22/68)	Consistenza al 31-12-1968	Impiegati inquadri, in servizio al 31-12-1968 (b) (L.R. 21/68)	Vacanze organiche al 31-12-1968
Direttori regionali .....	14	14	11	3
<b>RUOLI AMMINISTRATIVI:</b>				
<i>Ruolo giuridico amministrativo:</i>				
Direttore servizio di 1 <sup>a</sup> classe ...	18	19 (c)	2	17
Direttore servizio di 2 <sup>a</sup> classe ...	19	19	15	4
Direttore di sezione .....	70	69 (c)	15	54
Consiglieri di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe..	47	47	13	34
Totale.....	154	154	45	109
<i>Ruolo di ragioneria:</i>				
Dirett. serv. di 1 <sup>a</sup> classe di rag.ria	3	3	1	2
Dirett. serv. di 2 <sup>a</sup> classe di rag.ria	3	3	1	2
Direttore di sezione di ragioneria	13	13	6	7
Consiglieri di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe..	9	9	2	7
Totale.....	28	28	10	18
<i>Ruolo per gli studi economici:</i>				
Direttore servizio econ.co di 1 <sup>a</sup> cl.	1	1	—	1
Direttore servizio econ.co di 2 <sup>a</sup> cl.	2	2	—	2
Direttore di sezione economico .	4	4	—	4
Consigl. econ.ci di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe	3	3	—	3
Totale.....	10	10	—	10
<b>RUOLI TECNICI:</b>				
<i>Ruolo Ingegneri e Architetti:</i>				
Direttore tecnico di servizio 1 <sup>a</sup> cl.	5	5	1	4
Direttore tecnico di servizio di 2 <sup>a</sup> cl.	6	6	2	4
Direttore tecnico di sezione .....	18	18	2	16
Consiglieri tecnici di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> cl.	6	6	—	6
Totale.....	35	35	5	30
<i>Ruolo Sanitari:</i>				
Direttore sanitario di servizio di 1 <sup>a</sup> e di 2 <sup>a</sup> classe .....	1	1	1	—
Direttore (medico, veterinario, chimico, biologo) di sezione e Consiglieri (medico, veterinario, chimico, biologo) di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe .....	5	5	—	5
Totale.....	6	6	1	5
<i>Ruolo Agronomi:</i>				
Direttore servizio agrario di 1 <sup>a</sup> cl.	5	5	3	2
Direttore servizio agrario di 2 <sup>a</sup> cl.	5	5	6 (d)	— 1
Direttore di sezione agraria .....	17	17	9	8
Consiglieri agronomi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> cl.	19	19	4	15
Totale.....	46	46	22	24
<i>Ruolo Ispettori Corpo forestale:</i>				
Direttore servizio forestale di 1 <sup>a</sup> cl.	3	3	—	3
Direttore servizio forestale di 2 <sup>a</sup> cl.	3	3	1	2
Direttore di sezione forestale ...	9	9	—	9
Consiglieri forestali di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> cl.	7	7	—	7
Totale.....	22	22	1	21
	315	315	95	220

(a) Per il personale ancora da inquadrare in organico, vedasi prospetto finale.

(b) Dotazione al 31 dicembre 1967 (contingente provvisorio): 212.

(c) Variazione apportata con L.R. n. 30 del 1968.

(d) Di cui 1 in soprannumero ex L.R. n. 21/1968, art. 60, ultimo comma.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO (CARRIERA DI CONCETTO) (a)

QUALIFICA	Istituzione organici (L.R. 22/68)	Consistenza al 31-12-1968	Impiegati inquadri, in servizio al 31-12-1968 (b) (L.R. 21/68)	Vacanze organiche al 31-12-1968
<b>RUOLI AMMINISTRATIVI:</b>				
<i>Ruolo Segretari:</i>				
Segretario superiore .....	23	23	1	22
Segretario capo di 1ª classe .....	28	28	4	24
Segretario capo di 2ª classe .....	38	38	4	34
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe ..	51	51	17	34
Totale.....	140	140	26	114
<i>Ruolo Ragionieri:</i>				
Ragioniere superiore .....	15	15	1	14
Ragioniere capo di 1ª classe .....	19	19	4	15
Ragioniere capo di 2ª classe .....	23	23	13	10
Ragioniere di 1ª, 2ª e 3ª classe ..	33	33	18	15
Totale.....	90	90	36	54
<i>Ruolo Stenodattilografi d'aula:</i>				
Stenodattilografo d'aula superiore	1	1	—	1
Stenodatt.fo d'aula capo di 1ª classe	2	2	—	2
Stenodatt.fo d'aula capo di 2ª classe	3	3	—	3
Stenodatt.fo d'aula di 1ª, 2ª e 3ª cl.	4	4	—	4
Totale.....	10	10	—	10
<b>RUOLI TECNICI:</b>				
<i>Ruolo Geometri:</i>				
Geometra superiore .....	12	12	—	12
Geometra capo di 1ª classe .....	21	21	5	16
Geometra capo di 2ª classe .....	24	24	7	17
Geometra di 1ª, 2ª e 3ª classe....	38	38	18	20
Totale.....	95	95	30	65
<i>Ruolo Periti agrari:</i>				
Perito superiore .....	6	6	—	6
Perito capo di 1ª classe .....	11	11	9	2
Perito capo di 2ª classe .....	14	14	7	7
Perito di 1ª, 2ª e 3ª classe .....	20	20	1	19
Totale.....	51	51	17	34
<i>Ruolo Assistenti visitatrici:</i>				
Ass. sanitaria visit. capo di 1ª classe	—	+	—	—
Ass. sanitaria visit. capo di 2ª classe	1	1	—	1
Ass. sanitaria di 1ª, 2ª e 3ª classe	1	1	—	1
Totale.....	2	2	—	2
	388	388	109	279

(a) Per il personale ancora da inquadrare in organico, vedasi prospetto finale.

(b) Dotazione al 31 dicembre 1967 (contingente provvisorio): 289.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO (CARRIERA ESECUTIVA) (a)

QUALIFICA	Istituzione organici (L.R. 22/68)	Consistenza al 31-12-1968	Impiegati in-quadrati, in servizio al 31-12-1968 (b) (L.R. 21/68)	Vacanze organiche al 31-12-1968
<b>RUOLI AMMINISTRATIVI:</b>				
<i>Ruolo Applicati e Dattilografi:</i>				
Applicati o Dattilografi superiori .	57	57	3	54
Applicato capo di 1ª classe . . . . .	76	76	12	64
Applicato capo di 2ª classe . . . . .	100	100	24	76
Applicato di 1ª, 2ª e 3ª classe. . . . .	167	167	68	99
Totale. . . . .	400	400	107	293
<i>Ruolo Telescriventi ed Operatori grafici:</i>				
Telescriv. e Oper. grafico superiore	1	1	—	1
Tel. e Oper. graf. capo di 1ª classe	3	3	—	3
Tel. e Oper. graf. capo di 2ª classe	3	3	—	3
Tel. e Oper. graf. di 1ª, 2ª e 3ª cl.	4	4	—	4
Totale. . . . .	11	11	—	11
<b>RUOLI TECNICI:</b>				
<i>Ruolo Assistenti tecnici:</i>				
Assistente tecnico superiore . . . . .	4	4	—	4
Assistente tecnico capo di 1ª cl. . . . .	5	5	—	5
Assistente tecnico capo di 2ª cl. . . . .	5	5	3	2
Assistente tecnico di 1ª, 2ª e 3ª cl.	5	5	4	1
Totale. . . . .	19	19	7	12
	430	430	114	316

(a) Per il personale ancora da inquadrare in organico, vedasi prospetto finale.

(b) Dotazione al 31 dicembre 1967 (contingente provvisorio): 303.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

## ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO (CARRIERA AUSILIARIA) (a)

QUALIFICA	Istituzione organici (L.R. 22/68)	Consistenza al 31-12-1968	Impiegati inquadrati, in servizio al 31-12-1968 (b) (L.R. 21/68)	Vacanze organiche al 31-12-1968
<b>RUOLI AMMINISTRATIVI:</b>				
<i>Ruolo Commessi:</i>				
Commesso capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	21	—	21
Commesso capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	36	36	9	27
Commesso di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe..	59	59	5	54
Totale.....	116	116	14	102
<b>RUOLI TECNICI:</b>				
<i>Ruolo Addetti tecnici:</i>				
Addetto tecnico capo . . . . .	8	8	—	8
Addetto tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	21	3	18
Addetto tecnico di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	29	29	—	29
Totale.....	58	58	3	55
<i>Ruolo Addetti agrari e forestali:</i>				
Addetto agrario e forestale capo .	5	5	—	5
Addetto agrario e forestale di 1 <sup>a</sup> cl.	7	7	8 (c)	— 1
Addetto agrario e forestale di 2 <sup>a</sup> cl.	10	10	16 (d)	— 6
Addetto agrario di 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> classe..	31	31	25	6
Totale.....	53	53	49	4
	227	227	66	161

(a) Per il personale ancora da inquadrare in organico, vedasi prospetto finale.

(b) Dotazione al 31 dicembre 1967 (contingente provvisorio): 131.

(c) Di cui 1 in soprannumero ex L.R. 21-1968, art. 79.

(d) Di cui 10 in soprannumero ex L.R. 21-1968, art. 79.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

PERSONALE COMANDATO E TEMPORANEAMENTE ASSUNTO AI SENSI DELLA L.R. 21 NOVEMBRE 1964, N. 3, IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1968 IN ATTESA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57, 59, 66, 67, 73, 74, 75 E 76 DELLA L.R. 28 MARZO 1968, N. 21

L.R. 25 GIUGNO 1965, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ex tabella A (Consiglio regionale)				Ex tabella B (Giunta regionale)			
	Com.	T. ass.	T.to		Com.	T. ass.	Tot.
<b>Direttiva:</b>				<b>Direttiva:</b>			
900 .....	—	—	—	900 .....	—	—	—
670-500 .....	—	—	—	670-500 .....	1	5	6
402 .....	—	—	—	402-325 .....	2	36	38
325-271-229 .....	—	5	5	271-229 .....	1	39	40
<b>Totale.....</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Totale.....</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>84</b>
<b>Concetto:</b>				<b>Concetto:</b>			
402 .....	—	—	—	500-402 .....	6	8	14
325 .....	—	—	—	325-271 .....	12	31	43
271-229-202 .....	—	10	10	229-202 .....	12	91	103
<b>Totale.....</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Totale.....</b>	<b>30</b>	<b>130</b>	<b>160</b>
<b>Esecutiva:</b>				<b>Esecutiva:</b>			
325-271 .....	1	—	1	325-271 .....	—	6	6
229 .....	1	—	1	229-202 .....	6	58	64
202-180-157 .....	—	15	15	180-157 .....	3	128	131
<b>Totale.....</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>Totale.....</b>	<b>9</b>	<b>192</b>	<b>201</b>
<b>Ausiliaria:</b>				<b>Ausiliaria:</b>			
180-173 .....	1	—	1	180-173 .....	3	5	8
159-151-142 .....	—	6	6	159-151-142 .....	1	50	51
<b>Totale.....</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Totale.....</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>59</b>
<b>Salariati:</b>				<b>Salariati:</b>			
193 .....	—	—	—	193 .....	2	1	3
167-157 .....	2	5	7	167-157 .....	4	34	38
				151 .....	—	3	3
<b>Totale.....</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>Totale.....</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>44</b>
<b>Uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116):</b>				<b>Azienda delle foreste (art. 16, 2° comma, L.R. 25 maggio 1966, n. 7):</b>			
Direttiva .....			13				
Concetto .....			10				
Esecutiva .....			5				
R.S.E. ....			27				
Ausiliaria .....			4	Esecutiva .....	}	—	3
Salariati .....			17	Ausiliaria .....			
Avventizi .....			3				
In uniforme .....			146	<b>Totale....</b>			3
<b>Totale.....</b>			<b>225</b>				

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

## PRINCIPALI COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA REGIONE

Compensi per lavoro straordinario		Compensi speciali		Missioni all'interno		Indennità di primo impianto		Indennità <i>ad personam</i> al personale comandato	
Capitolo	Accertamento	Capitolo	Accertamento	Capitolo	Accertamento	Capitolo	Accertamento	Capitolo	Accertamento
33	51.474.072	37	66.810.355	38	27.859.802	41	34.439.673	36	50.010.278
152	3.294.777	154	3.670.598	155	2.962.637	156	1.420.705	153	793.521
242	7.481.056	244	7.794.652	245	6.696.574	246	3.336.260	243	5.847.395
345	39.325.141	347	35.735.235	348	30.970.363	349	19.499.778	346	27.445.000
353	31.420.560	355	42.027.185	356	125.000.000	358	64.496.288	357	3.540.348
	132.995.606		156.038.025		193.489.376		123.192.704		87.636.542
	a) 3,5		a) 4,1		a) 5,1		a) 3,3		a) 2,3
	b) 3,3		b) 4,5		b) 5 -		b) 9 -		b) 2,3
Compensi per straordinario e soprassoldi al personale operaio									
34	29.177.229								
354	33.000.000								
	62.177.229								
	a) 1,6								
	b) 1,1								

(a) Incidenza percentuale, per il 1968, del totale della competenza accessoria sul totale della Categoria II (Personale in attività di servizio).

(b) Incidenza percentuale, per il 1967, del totale della competenza accessoria sul totale della Categoria II (Personale in attività di servizio).



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, Istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
N. 3 - Acquisto di beni e servizi. - Cat. III.	N. 102 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione.	L.R. 29 ottobre 1965 numero 23	Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura - Trieste	Indagine intesa ad accertare i vari sistemi di trasporto del legno in campo nazionale ed internazionale 25-6-68 - 25-10-68	—	3.000.000	Presentati
c.s.	c.s.	c.s.	c.s.	Redazione del prontuario degli oneri doganali, fiscali e diritti vari riscossi dalle dogane all'atto della importazione dei diversi prodotti del legno 25-6-68 - 25-10-68	—	1.500.000	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	c.s.	Indagine sull'attività dei Centri di Studi, Documentazione e Sviluppo Internazionale del legno esistente in Europa 25-6-68 - 25-10-68	—	1.000.000	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	c.s.	Studio sulla classificazione doganale dei diversi prodotti del legno 25-6-68 - 25-10-68	—	1.500.000	c.s.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 4

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, Istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
c.s.	c.s.	c.s.	c.s.	Raccolta usi e consuetudini in Italia e all'estero per il commercio del legname 25-5-68 - 25-12-68	—	2.000.000	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	Università di Padova e di Trieste - Istituto di Igiene	Indagini preliminari per la campagna di disinfestazione delle zanzare nella Regione Friuli-Venezia Giulia	21 luglio-31 dicemb. 1967 (solo Istituto di Igiene della Università di Trieste)	3.500.000	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	Università di Trieste Istituto Scienze Politiche	Ricerca sui problemi della gioventù nell'ambito della Regione 13-2-68 - 31-12-68	13 giugno-13 ottobre 1967 (oggetto diverso)	7.849.000	Non presentati
c.s.	c.s.	c.s.	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Trieste	Ricerca di mercato intesa ad accertare le disponibilità, qualità e sistemi di vendita delle principali essenze legnose 1-1-68 - 30-10-68	—	6.000.000 (nessun acconto)	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	Amministrazione Provinciale - Udine	Ricerca sulle alternative ubicazionali della zona industriale di Udine con particolare riguardo alla zona di Monteghiano 24-6-68 - 24-9-68	—	3.000.000	Presentati



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 4

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, Istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
c.s.	c.s.	c.s.	Centro Studi e Piani Economici - Roma	Ricerca sugli effetti del sistema tributario erariale sulle finanze della Regione F.V.G.	—	6.600.000 (nessun acconto)	Non presentati
N. 2 - Acquisto di beni e servizi - Cat. III.	N. 66 - Compensi onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad Enti o Istituti per particolari studi inerenti la programmazione Regionale.	L.R. 27 agosto 1965 n. 17	Comune di Portofenone	Incarico per una ricerca sulle prospettive di sviluppo industriale della Destra Tagliamento 1-1-68 - 31-3-68	—	4.064.000	Presentati
c.s.	c.s.	c.s.	Soc. Tekne - Milano	Studio per la creazione di Istituti ad indirizzo tecnologico e scientifico 28-5-68 - 28-2-69	1° gennaio 1967-30 giugno 1968 (oggetto di-verso)	15.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
c.s.	c.s.	c.s.	S.p.A. Soris - Torino	Ricerca sull'industria siderurgica nella Regione F.V.G. 5-4-68 - 5-9-68	25 maggio 1967-30 ottobre 1967 29 aprile '67-15 ottobre '67 (oggetto di-verso)	6.093.756 (nessun acconto)	c.s.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 4

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, Istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
c.s.	c.s.	c.s.	Amministrazione Provinciale di Gorizia	Ricerca diretta alla formulazione di un piano di sviluppo e di ristrutturazione dell'agricoltura del territorio del goriziano	—	6.500.000 (nessun acconto)	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	S.p.A. Soris - Torino	Ricerca per la formulazione di un modello decisionale per la strumentazione di una politica di agevolazioni e di finanziamento della Amministrazione regionale agli operatori turistici nella Regione Friuli-Venezia Giulia 20-4-68 - 5-9-68	—	4.089.945	Presentati
c.s.	c.s.	c.s.	Università di Trieste	Elaborazione dei dati acquisiti sulla situazione della finanza pubblica e sulle infrastrutture civili nella Regione F.V.G. 7-5-68 - 7-6-68	13 luglio '67- 13 ottobre '67 (oggetto di- verso)	594.000	c.s.
c.s.	c.s.	L.R. 27 agosto 1965 n. 17	Università di Trieste	Incarico di consulenza, programmazione ed elaborazione dei dati acquisiti dall'Amministrazione regionale (per il periodo di 30 mesi a partire dal 20-4-68)	—	20.000.000 (acconto lire 1.093.040)	Presentati proporzionale all'acconto
c.s.	c.s.	c.s.	Università di Trieste - Istituto di Mineralogia e Petrografia	Lavori di ricerca ed indagine nel settore estrazione marmi 1-1-68 - 31-12-68	1° gennaio 1967-31 dicembre 1967 (stesso oggetto)	5.000.000 (acconto lire 2.500.000)	c.s.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 4

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, Istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
c.s.	c.s.	c.s.	Centro Studi e Piani Economici - Roma	Ricerca sui trasporti nella Regione F.V.G. 10-7-68 - 30-4-69	—	26.279.785 (acconto lire 8.000.000)	c.s.
c.s.	c.s.	c.s.	Centro Studi per lo Sviluppo Economico - Sociale del F.V.G. - Trieste	Ricerca sul mercato del lavoro nella Regione F.V.G. 9-7-68 - 9-7-69	—	9.558.000 (nessun acconto)	Da presentare al termine dell'incarico
N. 7 - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione. Cat. X	N. 901 - Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo.	L.R. 24 ottobre 1966 n. 28	Consiglio Nazionale delle Ricerche	Attuazione di un piano di massima per le ricerche minerarie nella Regione F.V.G. scadente il 31 dicembre 1972. Spesa presunta lire 40 milioni	—	54.000.000 (acconto per il 1968)	Non presentati

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	Articolo	OGGETTO (PER RIASSUNTO)	Periodo di spesa
Legge regionale 16 novembre 1965, n. 27....	9	Contrib. costruz. e ampliament. acquedotti i e fogn.	1965-1999
Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 (a)....	11	Provvedimenti strade interesse turistico.....	1965-1970
Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32....	12	Provvedimenti strade interesse turistico.....	1967-1971
	1° comma		
Legge regionale 23 maggio 1966, n. 6 (b)....	4	Contributi Comuni deficitari .....	1966-1980
Legge regionale 1 giugno 1966, n. 8 (c)....	8	Provvedimenti a favore bachicoltura.....	1966-1968
Legge regionale 27 luglio 1966, n. 10....	9	Provvedimenti infrastrutture scolastiche.....	1966-1985
Legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 (d)....	7	Opere prevenzione calamità naturali .....	1966-1975
Legge regionale 11 luglio 1966, n. 13....	5	Provvedimenti istruzione professionale .....	1966-1970
Legge regionale 5 agosto 1966, n. 18....	6	Costituzione società sviluppo economico Regione	1966-1969
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 19....	3	Sviluppo servizio sanitario stradale .....	1966-1968
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20....	9	Provvedimenti increm. costruz. impianti sportivi	1966-1985
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20 (e)....	10	Provvedimenti increm. costruz. impianti sport.	1966-1968
Legge regionale 11 agosto 1966, n. 21....	2	Provvedimenti rilevamenti risorse idriche....	1966-1968
Legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 (f)....	4	Recupero sociale minorati .....	1966-1968
Legge regionale 22 agosto 1966, n. 23....	14	Piano esecuzione opere pubbliche .....	1966-1989
Legge regionale 22 agosto 1966, n. 23....	15	Piano esecuzione opere pubbliche .....	1966-1970
Legge regionale 26 agosto 1966, n. 24....	6	Contrib. su interessi mutui increm. ind. albergh.	1966-1985
Legge regionale 1 settembre 1966, n. 25 (g)....	10-11	Provvedimenti integrativi assistenza scolastica	1966-1970
Legge regionale 1 settembre 1966, n. 26....	2	Compleat. aerop. Giuliano di Ronchi dei Legion.	1966-1985
Legge regionale 1 settembre 1966, n. 27....	4	Tutela patrimonio speleologico Regione .....	1966-1969
Legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28....	3	Provvidenze ricerca sostanze minerali .....	1966-1971
Legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 (h)....	4	Provvedimenti a favore centri malattie sociali	1966-1968
Legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31, e precedente legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 .....	unico	Provvidenze costruzione ospedaliere .....	1965-1985
Legge regionale 15 dicembre 1966, n. 32, e precedente legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 .....	unico	Contrib. su inter. mutui costruz. stab. industriali	1965-1975
Legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 (i)....	8	Interventi in favore agricoltura e foreste.....	1967-1976
Legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3....	9	Provved.ti imprese colpite da alluvione 1966	1967-1976
Legge regionale 22 maggio 1967, n. 7 (l)....	6	Norme integr. legge reg.le 23 maggio 1966, n. 6	1967-1981
Legge regionale 5 giugno 1967, n. 9....	9	Provvedimenti a favore di imprese distributrici	1967-1976
Legge regionale 14 giugno 1967, n. 12....	8	Prov. per aree destinate all'ed. econ. e popol.	1967-1978

- (a) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per l'esercizio 1967, per lire 1.000.000.000, disposto con  
(b) Totale aggiornato in base alla riduzione dello stanziamento, per gli esercizi dal 1967 al 1980, per lire 30.000.000  
(c) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento, per l'esercizio 1967, per lire 30.000.000, disposto con  
(d) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per gli esercizi dal 1968 al 1975 (+ lire 200 milioni)  
(e) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento, per l'esercizio 1967, per lire 300.000.000, disposto con  
(f) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento, per l'esercizio 1968, per lire 100.000.000, disposto con  
(g) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento, per gli esercizi dal 1968 al 1970, per lire 20 milioni  
(h) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento, per l'esercizio 1968, per lire 100.000.000, disposto con  
(i) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per gli esercizi dal 1967 al 1976. Si riportano qui di
- |                        |   |                     |                              |
|------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| 1967 .....             | + | L. 170.000.000      | L.R. 9 agosto 1967, n. 19    |
| 1968 .....             | + | » 100.000.000       | L.R. 7 marzo 1968, n. 12     |
| 1968 .....             | + | » 105.000.000       | L.R. 13 agosto 1968, n. 28   |
| 1968 .....             | + | » 250.000.000       | L.R. 28 novembre 1968, n. 36 |
| dal 1969 al 1976 ..... | + | » 100.000.000 annui | L.R. 7 marzo 1968, n. 12     |
- (l) Di cui lire 30.000.000 in diminuzione stanziamento disposto dalla L.R. 23 maggio 1966, n. 6 sul cap. 548.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del bilancio 1968	Spese stanziare fino al 31-12-1968	Pagamenti complessivi fino al 31-12-1968	Residui al 31-12-1968			Economie o eccedenze (+)
				Propri	Di stanziam.to	Totale	
6.300.000.000	592	720.000.000	125.308.228	529.958.772	64.733.000	594.691.772	—
(a) 4.500.000.000	941	3.300.000.000	362.774.311	1.352.301.059	1.584.924.630	2.937.225.689	—
150.000.000	456	30.000.000	—	—	—	—	—
(b) 1.830.000.000	576	390.000.000	359.958.173	—	30.041.827	30.041.827	—
(c) 258.000.000	829-830	258.000.000	214.944.250	13.229.785	29.625.165	42.854.950	200.800
3.000.000.000	537	450.000.000	—	40.400.000	399.600.000	450.000.000	—
(d) 4.900.000.000	922	1.400.000.000	392.049.853	55.385.248	952.564.899	1.007.950.147	—
700.000.000	194-195	400.000.000	250.000.000	150.000.000	—	150.000.000	—
9.000.000.000	916	7.000.000.000	7.000.000.000	—	—	—	—
450.000.000	281	450.000.000	208.458.001	160.471.545	—	160.471.545	81.070.454
3.000.000.000	561	450.000.000	—	73.050.000	376.950.000	450.000.000	—
(e) 1.125.000.000	562	1.125.000.000	95.156.443	347.486.540	682.357.017	1.029.843.557	—
60.000.000	452	60.000.000	6.581.610	15.150.000	—	15.150.000	38.268.390
(f) 700.000.000	282	700.000.000	200.000.000	500.000.000	—	500.000.000	—
30.000.000.000	931	1.800.000.000	203.242.200	55.200.000	1.541.557.800	1.596.757.800	—
2.700.000.000	593	1.700.000.000	394.330.000	—	1.305.670.000	1.305.670.000	—
5.000.000.000	950	750.000.000	—	3.058.296	746.941.704	750.000.000	—
(g) 560.000.000	197-198	320.000.000	293.400.000	21.660.000	—	21.660.000	4.940.000
600.000.000	951	90.000.000	90.000.000	—	—	—	—
40.000.000	183-199	30.000.000	27.500.000	2.200.000	—	2.200.000	300.000
650.000.000	901	350.000.000	55.500.000	54.000.000	240.500.000	294.500.000	—
(h) 400.000.000	283	400.000.000	238.000.000	156.000.000	—	156.000.000	6.000.000
8.000.000.000	585	1.300.000.000	—	—	1.300.000.000	1.300.000.000	—
8.500.000.000	909	2.750.000.000	272.102.656	419.861.733	2.058.035.611	2.477.897.344	—
(i) 3.625.000.000	768	1.225.000.000	517.730.326	301.654.441	405.615.233	707.269.674	—
1.000.000.000	907	200.000.000	176.000	9.158.563	190.665.437	199.824.000	—
(l) 825.000.000	577	110.000.000	110.000.000	—	—	—	—
2.500.000.000	910	500.000.000	—	—	500.000.000	500.000.000	—
1.440.000.000	551	240.000.000	—	10.825.000	229.175.000	240.000.000	—

la L.R. 27 novembre 1967, n. 26.

annui disposto con la L.R. 22 maggio 1967, n. 7.

la L.R. 9 agosto 1967, n. 19 (I provv.to di variazione al bilancio).

annui) disposto con la L.R. 15 marzo 1968, n. 17.

L.R. 3 luglio 1967, n. 14.

L.R. 11 marzo 1968, n. 15.

annui, disposto con L.R. 25 novembre 1968, n. 35.

L.R. 11 marzo 1968, n. 16.

seguito gli estremi delle variazioni alla autorizzazione originaria:

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	Arti- colo	OGGETTO (PER RIASSUNTO)	Periodo di spesa
Legge regionale 14 giugno 1967, n. 12 (m)....	9	Prov. per aree destinate all'edil. econ. e popol.	1967-1970
Legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 e pre- cedente legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 (articolo 9, 4° e 5° comma)....	6	Provvedimenti edilizia scolastica .....	1965-2001
Legge regionale 18 luglio 1967, n. 15....	33	Istituzione Ente regionale sviluppo agricolo....	1967-1971
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (n)....	14	Provvedimenti di sviluppo zootecnico .....	1967-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17....	3	Contributo su mutui per esecuzione opere pubbl.	1967-1989
Legge regionale 7 agosto 1967, n. 18....	14	Assegni di studio a studenti universitari.....	1967-1971
Legge regionale 24 agosto 1967, n. 21....	10	Provvedimenti miglioramento impianti turismo	1967.1970
Legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23....	3	Carta tecnica territoriale regionale .....	1967-1969
Legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, e precedente legge regionale 16 novembre 1965, n. 26 .....	20	Provvedimenti edilizia popolare e economica reg.	1965-2001
Legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27....	21	Provvedimenti edilizia popolare ed econ. reg.	1967-1986
Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (o)....	12	Provvedimenti sviluppo colture pregiate.....	1967-1971
Legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1....	13	Contributi per l'edilizia rurale .....	1967-1986
Legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 (p)....	14	Contrib. e sussidi insediam. famiglie coltiv. dir.	1967-1971
Legge regionale 7 marzo 1968, n. 11....	6	Sovvenz. per assist. psichiatr. e igiene mentale	1968-1970
Legge regionale 25 marzo 1968, n. 19....	5	Sovv. e contr. per agev. frequenza scuole conv.	1968-1970
Legge regionale 25 marzo 1968, n. 19....	5	Sovv. e contr. per agev. frequenza scuole conv.	1968-1970
Legge regionale 16 aprile 1968, n. 26 (q)....	3	Sistem. dei servizi di confine al Valico Coccau	1968-1969
Legge regionale 27 agosto 1968, n. 31....	5	Sovvenzioni alla scuola superiore di tecnologia	1968-1971
Legge regionale 27 agosto 1968, n. 31....	5	Sovvenzioni alla Sc. sup. di serv. soc. (ENSISS)	1968-1971
Legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40....	1	Contrib. all'Ist. studi e document. Est europeo (ISDEE) Trieste .....	1968-1970
Legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40....	2	Contrib. al Centro di document. per il comm. internazionale del legno Trieste.....	1968-1970
Legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40....	3	Contrib. all'Ist. di sociologia internaz. di Gorizia	1968-1970
Legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42....	1	Contrib. annuali alle Az. di sogg. e tur. della reg.	1968-1975
Legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42....	1	Contrib. annuali alle Assoc. Pro-loco della reg.	1968-1975
			Totali.....
			Spese stanziare fino al 31 dicembre 1968.....
			Autor.ne di spesa per gli exerc. success. al 1968

(m) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per l'esercizio 1968, per lire 150.000.000, disposto con

(n) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per gli esercizi dal 1968 al 1976. Si riportano gli estremi  
dal 1968 al 1976 ..... + L. 240.000.000 annui L.R. 7 marzo 1968, n. 13  
1968 ..... + » 30.940.000 L.R. 13 agosto 1968, n. 28

(o) Totale aggiornato in base all'aumento dello stanziamento per gli esercizi dal 1968 al 1971, per lire 300 milioni

(p) Totale aggiornato in base alla riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1968, per lire 30.940.000, disposto

(q) Lo stanziamento per l'esercizio 1968 è aggiornato in base all'aumento di lire 200.000.000 disposto con L.R. 28

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 5

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del (bilancio 1968)	Spese stanziare fino al 31-12-1968	Pagamenti complessivi fino al 31-12-1968	Residui al 31-12-1968			Economie o eccedenze (+)
				Propri	Di stanziamento	Totale	
(m) 270.000.000	552	210.000.000	—	—	210.000.000	210.000.000	—
5.250.000.000	536	500.000.000	2.600.000	188.275.000	309.125.000	497.400.000	—
2.000.000.000	836	800.000.000	800.000.000	—	—	—	—
(n) 8.390.940.000	416-417 834-835	1.670.940.000	400.375.884	547.820.797	542.540.733	1.090.361.530	180.202.586
5.000.000.000	711	250.000.000	20.620.238	96.238	229.283.524	229.379.762	—
750.000.000	522	150.000.000	49.738.000	250.000	100.012.000	100.262.000	—
400.000.000	952-953	200.000.000	3.207.500	105.355.625	91.436.875	196.792.500	—
500.000.000	706	300.000.000	300.000.000	—	300.000.000	300.000.000	—
15.400.000.000	556-558	1.320.000.000	68.255.482	757.567.596	494.176.922	1.251.744.518	—
4.000.000.000	557	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—
(o) 2.700.000.000	840	900.000.000	56.769.209	236.786.456	606.444.335	843.230.791	—
4.000.000.000	838	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—
(p) 1.469.060.000	839	869.060.000	—	—	869.060.000	869.060.000	—
900.000.000	284	300.000.000	300.000.000	—	—	—	—
90.000.000	272	30.000.000	—	5.049.000	—	5.049.000	24.951.000
210.000.000	285	70.000.000	39.291.900	30.708.100	—	30.708.100	—
(q) 600.000.000	955	400.000.000	—	200.000.000	200.000.000	400.000.000	—
220.000.000	200	55.000.000	55.000.000	—	—	—	—
140.000.000	201	35.000.000	30.000.000	—	—	—	5.000.000
90.000.000	427	30.000.000	—	—	30.000.000	30.000.000	—
90.000.000	428	30.000.000	—	—	30.000.000	30.000.000	—
90.000.000	429	30.000.000	—	—	30.000.000	30.000.000	—
340.000.000	471	60.000.000	—	—	60.000.000	60.000.000	—
160.000.000	472	20.000.000	—	—	20.000.000	20.000.000	—
154.873.000.000		37.528.000.000	13.543.070.264	6.352.959.794	17.561.036.712	23.913.996.506	340.933.230
37.528.000.000							
117.345.000.000							

la L.R. 15 novembre 1968, n. 34.  
delle variazioni alla autorizzazione originaria:

annui, disposto con la L.R. 7 marzo 1968, n. 14.  
con la L.R. 13 agosto 1968, n. 28.  
novembre 1968, n. 36.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

INTERVENTI PER GRAVI CALAMITÀ NATURALI  
(CATASTROFE DEL VAJONT, ALLUVIONE 1966, ECC.)

Cap.	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Consistenza iniziale (competenza e residui)	Pagamenti (competenza e residui)	Residui al 31-12-1968
837	Legge 21 luglio 1960, n. 739 (art. 5).....	428.662.772	203.970.282	224.692.490
841	Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33	400.000.000	22.933.840	377.066.160
842	Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (art. 22) convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 .....	73.866.475	15.078.068	58.788.407
848	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (articoli 18-bis e 88-bis) .....	37.800.000	21.605.000	16.195.000
906	Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33..	100.000.000	—	100.000.000
922	Legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e Legge regionale 15 marzo 1968, n. 17.....	1.263.019.810	245.069.663	1.007.950.147
1141	Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33..	3.849.063.132	1.093.685.802	2.755.377.330
1142	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (artt. 27 e 88-bis) .....	70.008.468	61.606.056	8.402.412
1155	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (art. 64-ter)	423.760	—	423.760
1156	Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (artt. 19, 20 e 25) conv. Legge 1142/1966 .....	3.000.000.000	48.040.327	2.951.959.673
1186	Legge 21 luglio 1960, n. 739 (art. 1) e legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (art. 20)..	2.108.207.648	827.240.703	1.280.966.945
1198	Legge 21 luglio 1960, n. 739, legge 26 luglio 1965, n. 969, e legge 29 novembre 1965, n. 1314 .....	655.117.148	272.196.723	382.920.425
2026	Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, conv. legge 1142/1966 .....	2.475.000.000	432.513.047	2.042.486.953
		14.451.169.213	3.243.939.511	11.207.229.702 (a)

(a) Di cui lire 8.759.366.720 costituiscono residui di stanziamento.



ALLEGATO *F.*

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

- Presidente:* dott. Ferdinando CARBONE
- Presidenti di Sezione:* dott. Eduardo GRECO  
prof. dott. Giuseppe CATALDI  
dott. Eugenio CAMPBELL
- Consiglieri:* dott. Ettore COSTA  
prof. dott. Antonio BENNATI  
prof. dott. Antonino DE STEFANO  
dott. Cesare PASCARELLA  
dott. Aurelio BONOMI  
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
- Primo Referendario:* dott. Vincenzo PRINZIVALLI - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1968.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 26 luglio 1969 il relatore primo referendario dott. Vincenzo Prinzivalli ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1968 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, l'11 luglio 1969.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del conto stesso sono le seguenti:

I. — *Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie . . . . .	L.	763.128.205
Titolo II - Entrate per compartecipazioni a tributi erariali . . . . .	»	8.681.816.745
Titolo III - Entrate extratributarie . . . . .	»	4.123.748.756
	L.	13.568.693.706
Titolo IV - Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti . . . . .	»	3.948.565.675
Titolo V - Assunzione di prestiti . . . . .	—	
Titolo VI - Contabilità speciali . . . . .	»	421.506.109
Totale delle entrate . . . . .	L.	17.938.765.490

*Spesa:*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	7.461.813.654
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	»	9.548.995.205
Titolo III - Rimborso di prestiti . . . . .	»	347.033.165
Titolo IV - Contabilità speciali . . . . .	»	421.506.109
Totale delle spese . . . . .	L.	17.779.348.133

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	13.568.693.706
Spese correnti . . . . .	»	7.461.813.654
Differenza . . . . .	L.	6.106.880.052

*Riepilogo:*

Totale complessivo entrate . . . . .	L.	17.938.765.490
Totale complessivo spese . . . . .	»	17.779.348.133
Differenza (avanzo finanziario) . . . . .	L.	159.417.357

II. — *Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	6.281.189.762
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	3.615.694.413
Totale dei residui attivi . . . . .	L.	9.896.884.175

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . . .	L.	8.860.853.305
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . .	»	6.839.686.235
Totale dei residui passivi . . . .	L.	<u>15.700.539.540</u>

Il Pubblico ministero, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio provinciale, ha concluso che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1968.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base alle deliberazioni di impegno di spesa, ai mandati emessi ed agli altri titoli che ne giustificano la iscrizione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968 risulta di lire 1.201.657.044.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

## P. Q. M.

## La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, numero 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle Province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 23 gennaio 1968, n. 2, che ha autorizzato fino al 29 febbraio 1968 l'esercizio provvisorio del bilancio della Provincia di Trento per il 1968;

vista la legge provinciale 26 marzo 1968, n. 4, che ha prorogato al 30 aprile 1968 la scadenza dell'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 1968;

vista la legge provinciale 29 aprile 1968, n. 5, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1968;

viste le leggi provinciali 4 luglio 1968, n. 6, 13 luglio 1968, n. 9, 13 luglio 1968, n. 10, 15 luglio 1968, n. 11, 6 agosto 1968, n. 12, 7 settembre 1968, n. 13, 7 settembre 1968, n. 14, e 12 settembre 1968 n. 15 e 11 novembre 1968, n. 19, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1968.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Trento e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonchè al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE

*F.to:* Prinzivalli

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO

*F.to:* Romano

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE.

Per il 1968, la gestione è stata condotta senza lo strumento giuridico autorizzativo per breve periodo di tempo. L'esercizio provvisorio, infatti, è stato autorizzato (legge provinciale 23 gennaio 1968, n. 2) poco dopo l'inizio dell'anno finanziario. Tempestivamente è, invece, intervenuta l'approvazione del bilancio, disposta (legge provinciale 29 aprile 1968, n. 5) prima della scadenza dell'esercizio provvisorio, prorogato fino al 30 aprile con la legge provinciale 26 marzo 1968, n. 4 (13).

Le variazioni al bilancio provinciale sono state apportate prima della chiusura dell'esercizio, per cui, nel 1968, non si è verificata l'anomala situazione di aumenti e diminuzioni disposti dopo la fine dell'anno finanziario (14).

Sulla nuova strutturazione economica e funzionale del bilancio provinciale, secondo l'impostazione introdotta nel bilancio statale dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nulla vi è da aggiungere a quanto accennato nella relazione precedente.

Va pure ricordato che non è ancora intervenuta la nuova disciplina della contabilità provinciale, la cui necessità — già da tempo segnalata agli organi responsabili — deriva soprattutto dal fatto che le norme contabili vigenti per gli enti locali (legge comunale e provinciale e relativo regolamento) non sono in armonia con l'assetto autonomistico peculiare della Provincia di Trento.

Il fondo speciale destinato ad agevolazioni in favore dell'artigianato per operazioni di credito — del quale si è parlato nelle precedenti relazioni — presenta al 31 dicembre 1968 una disponibilità di lire 54.952.365, inferiore per lire 11.637.320 alla giacenza risultante alla chiusura dell'anno precedente.

L'attività della Provincia di Trento in materia di programmazione economica, si è concretata nella predisposizione di un programma di sviluppo economico 1968-1970 che ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio provinciale.

Tale programma, unitamente a quello della Provincia di Bolzano e al documento di coordinamento predisposto dalla Regione, è stato trasmesso al Ministero del bilancio e della programmazione.

## 2. — RISULTATI DI GESTIONE.

a) *Gestione di competenza.* — Nel bilancio di previsione le entrate e le spese erano stabilite, a pareggio, nell'importo complessivo di lire 18.336.200.000.

Durante l'esercizio sono state introdotte variazioni alle previsioni le quali hanno subito un aumento, sia per l'entrata che per la spesa, di lire 354.800.000, per cui le previsioni definitive risultavano fissate, a pareggio, nell'importo di lire 18.691.000.000.

Al 31 dicembre 1968 gli accertamenti complessivi delle entrate ammontavano a lire 17.938.765.490 e gli impegni a lire 17.779.348.133 con un avanzo finanziario di lire 159 milioni 417.357.

(13) Nel 1969 si sono invece ripresentati in misura significativa sia il fenomeno della tardiva autorizzazione dell'esercizio provvisorio (disposta con la legge provinciale 7 marzo 1969, n. 1) che quello dell'approvazione del bilancio dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio (legge provinciale 29 maggio 1969, n. 2).

(14) Le variazioni sono state apportate con le leggi provinciali 4 luglio 1968, n. 6; 13 luglio 1968, n. 9; 13 luglio 1968, n. 10; 15 luglio 1968, n. 11; 6 agosto 1968, n. 12; 7 settembre 1968, n. 13; 7 settembre 1968, n. 14; 12 settembre 1968, n. 15; 11 novembre 1968, n. 19.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Gestione dei residui.* — Il conto dei residui degli esercizi precedenti presentava, al 1° gennaio 1968, residui attivi per lire 9.813.472.413, e residui passivi per lire 12 miliardi 551.225.728, con un'eccedenza passiva di lire 3.737.753.315. Durante l'esercizio 1968 si sono verificate, per i residui attivi, riscossioni per lire 5.102.588.687, e sono rimaste da riscuotere lire 3.615.694.413 per un totale di riaccertamenti in lire 8 miliardi 718.283.100; nei residui passivi, si sono avuti pagamenti per lire 5.388.396.407 e sono rimaste da pagare lire 6.839.686.235, per un totale di riaccertamenti di lire 12 miliardi 228.082.642, e quindi con eccedenza passiva di lire 3.509.799.542, che, rispetto a quella risultante all'inizio dell'anno finanziario, denota un miglioramento di lire 227 milioni 953.773.

La gestione di competenza dell'esercizio 1968 ha dato luogo a residui attivi per lire 6.281.189.762, che aggiunte alle somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti danno un totale di residui attivi di lire 9.896.884.175; i residui passivi della stessa gestione di competenza ammontano a lire 8.860.853.305, che aggiunte alle somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti danno un totale di lire 15.700.539.540; si ha, quindi, una complessiva eccedenza passiva di lire 5.803.655.365.

c) *Movimento di cassa.* — Durante l'esercizio 1968 si sono verificati incassi per complessive lire 16.760.164.415 (di cui lire 11.657.575.728 in conto competenza e lire 5 miliardi 102.588.687 in conto residui) e pagamenti per complessive lire 14 miliardi 306.891.235 (di cui lire 8.918.494.828 in conto competenza e lire 5.388.396.407 in conto residui) con una eccedenza degli incassi di lire 2.453.273.180. Il fondo di cassa è, pertanto, salito da lire 4.552.039.229 al 1° gennaio 1968 a lire 7.005.312.409 al 31 dicembre 1968.

d) *Avanzo di amministrazione.* — L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968, in lire 1.201.657.044, risulta dalla differenza fra la somma di lire 16.902.196.584 (costituita dal fondo di cassa per lire 7.005.312.409 e dai residui attivi per lire 9 miliardi 896.884.175) e quella di lire 15.700.539.540 costituita dai residui passivi. Tale avanzo complessivo presenta, rispetto a quello accertato al 31 dicembre 1967 (lire 814.285.914), un aumento di lire 378.371.130, che costituisce il risultato finanziario della gestione (avanzo di competenza per lire 159.417.357, miglioramento nei residui per lire 227.953.773), durante l'esercizio 1968.

e) *Miglioramento della situazione patrimoniale.* — Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 il conto generale del patrimonio della Provincia di Trento presentava attività per lire 29.919.423.072 e passività per lire 21.553.082.695 con una eccedenza delle attività di lire 8.366.340.377 che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in lire 6.728.545.339, indica un miglioramento patrimoniale di lire 1.637.795.038 dovuto al maggior aumento delle attività in lire 4.485.485.690 rispetto a quello verificatosi nelle passività in lire 2.847.690.652.

f) *Mutui passivi.* — Nell'esercizio 1968 la Provincia di Trento non ha previsto l'assunzione di mutui passivi.

Ha però mantenuto l'iscrizione tra i residui attivi degli esercizi precedenti delle partite relative a due mutui passivi, per un importo complessivo di lire 650.000.000, autorizzati con la legge provinciale 11 giugno 1967, n. 5, per il finanziamento delle spese necessarie per la sistemazione e la costruzione di istituti tecnici in Trento e Rovereto, senza aver provveduto alla stipulazione dei relativi contratti.

Va precisato, tuttavia, che, con deliberazioni in data 31 dicembre 1968 e 30 aprile 1969, la Giunta provinciale ha deliberato l'assunzione dei suddetti mutui con la Cassa depositi e prestiti e i relativi adempimenti sono in corso di perfezionamento.

## 3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Sulla organizzazione dei servizi e sulla consistenza del personale ha avuto riflessi la legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, la quale ha apportato modifiche e integrazioni alla legge provinciale 22 agosto 1963, n. 8, concernente l'ordinamento degli uffici e lo statuto del personale.

Un giudizio sui risultati derivanti da codeste modifiche — segnatamente per ciò che attiene ad una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi — potrà darsi solo in prosieguo di tempo, pur se, fin da ora, qualche considerazione è possibile fare sulle modificazioni che più hanno interessato lo stato giuridico e gli organici del personale.

Degli aumenti di posti introdotti in talune carriere (numericamente consistenti, tenuto conto della dotazione dei ruoli), particolare significato ha quello di quattro posti nella qualifica di Primo Consigliere - Ingegnere del Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici (articolo 23, legge provinciale n. 10, citata) perchè è proprio la carenza di tale personale tecnico che viene addotta per giustificare il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti (15).

La nuova legge ha inteso, poi, sanare varie situazioni di fatto venutesi a creare per l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione: la sistemazione in ruolo, con la qualifica di cantonieri, degli operai temporanei ai quali erano state assegnate in fatto le relative mansioni, con l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera superiore del personale di ruolo, il quale, in possesso del richiesto titolo di studio, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 10, ne esplicava in fatto le mansioni.

Per gli incarichi ad estranei si fa riferimento a quanto esposto nella relazione dell'anno scorso, rilevando in particolare come la Provincia si avvalga con larghezza di esperti e consulenti (16).

## 4. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE IN GENERE.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione provinciale, durante l'anno 1968, se anche non ha dato luogo a questioni di rilevante interesse, è stata tuttavia notevole, sia nel campo dei contratti attivi che di quelli passivi.

Esaminata sotto il profilo dei vari sistemi di contrattazione, si rileva che in nessun caso è stato fatto luogo all'asta pubblica. Alla trattativa privata — unico sistema di scelta del contraente nell'ambito dei contratti attivi — si è fatto ricorso anche per i passivi ad eccezione di quelli aventi ad oggetto lavori pubblici, per i quali, in massima parte, si è seguita la licitazione privata. Su un totale, infatti, di 53 contratti passivi (lire 1.394.053.206), 47 sono stati conclusi a trattativa privata (lire 1.289.921.296), (17); dei 74 contratti relativi a lavori pubblici (lire 3.046.072.452), 57 sono quelli conclusi

(15) Nel 1968, il conferimento di tali incarichi ha comportato una spesa di lire 55.738.895. In particolare, essi hanno riguardato la progettazione del Museo Palafitticolo Lago di Ledro (3.146.535) del nuovo Padiglione Ospedale Psichiatrico provinciale di Pergine (lire 5.500.000), della strada di accesso alla Scuola Sports invernali di Passo Tonale (lire 508.000) e del relativo edificio (lire 7.100.000); di strade provinciali (854.405); di lavori relativi a strade provinciali danneggiate dall'alluvione 1966 (23.198.000); di sistemazione di strade provinciali (15.040.000), e, infine, per la loro rilevazione (lire 327.660).

(16) Gli incarichi sono stati in tutto 25, dei quali 9 hanno avuto ad oggetto una singola prestazione professionale (ad esempio progettazione del museo palafitticolo del nuovo padiglione dell'Ospedale psichiatrico, sistemazione strade, etc.).

(17) Sull'indicato ammontare di lire 1.289.921.296, sono stati perfezionati con il sistema della fattura contratti per lire 242.060.380.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante dicitazione privata (lire 2.816.043.082), 10 a trattativa privata (lire 63 milioni 334.850) e 7 per appalto concorso (lire 166.684.520).

L'invito a partecipare alle gare viene normalmente limitato alle ditte che operano nell'ambito regionale.

Sono stati eseguiti lavori e servizi in economia, a mezzo di amministrazione diretta e, nel settore dei lavori pubblici, anche mediante cottimi fiduciari. Tali cottimi, raramente preceduti da gara ufficiosa, si sono risolti, in sostanza, in vere e proprie trattative private (18).

Quanto al contenuto dell'attività contrattuale, si rileva che nei contratti attivi hanno avuto notevole prevalenza le locazioni di immobili, quasi tutte rinnovazioni di rapporti scaduti alla fine dell'anno precedente, il che giustifica il ricorso alla trattativa privata.

Per i contratti passivi in genere (nel paragrafo successivo sono esaminati quelli aventi ad oggetto lavori pubblici), gli importi più rilevanti concernono acquisti e forniture per corsi di istruzione professionale (lire 167.238.701); le spese varie di ufficio (lire 144.759.050); acquisto e manutenzione delle macchine per lavori stradali (lire 43.985.750).

#### 5. — LAVORI PUBBLICI.

L'attività nel settore dei lavori pubblici ha avuto ad oggetto, in particolare, la sistemazione e la manutenzione delle strade provinciali ed il ripristino dei danni causati dall'alluvione del novembre 1966; questi ultimi svolti con ritmo così intenso che negli ultimi mesi dell'anno erano in massima parte eseguiti o in corso di avanzata esecuzione.

Va notata la tendenza dell'Amministrazione a porre in atto perizie suppletive quando ormai il termine di ultimazione dei lavori è prossimo alla scadenza, perizie suppletive che, per l'importo e la natura dei lavori, mostrano come si sia trattato — più che di nuove opere risultante necessarie in corso di esecuzione dei lavori principali — di lavori già originariamente indispensabili ai fini della completezza dell'opera, tuttavia non considerati per insufficienza di fondi stanziati in bilancio. Ciò per la tendenza ad utilizzare gli stanziamenti nell'esecuzione di un elevato numero di opere, praticamente incomplete, con riserva sottintesa di provvedere, in un secondo tempo, al loro completamento; tendenza che ha trovato conferma nella frequenza con la quale sono stati approvati e separatamente finanziati singoli lotti, formalmente dichiarati funzionali, anche quando la funzionalità, specie nei casi di opere sostanzialmente unitarie, poteva considerarsi assai limitata. Il fenomeno ha assunto particolare evidenza per i lavori eseguiti da altri enti col contributo della Provincia. Al fine di estendere quanto più possibile il raggio degli interventi, l'Amministrazione ha cercato di accreditare il concetto di « lotto finanziario », di lotto, cioè, considerato tale ai soli fini del contributo provinciale. I relativi provvedimenti non hanno, però, avuto corso avendo la Corte osservato che intanto può ammettersi il finanziamento e l'esecuzione di un lotto di una determinata opera, in quanto tale lotto sia tecnicamente funzionale, abbia cioè la idoneità a svolgere, pur in proporzione ridotte, la stessa funzione cui è destinata l'opera nel suo complesso.

La durata di esecuzione dei lavori non sempre coincide con quella originariamente prevista e ciò a causa di frequenti sospensioni giustificate da ragioni di natura tec-

(18) I lavori eseguiti in amministrazione diretta hanno raggiunto l'importo di lire 1.605.457.255; quelli effettuati a seguito di cottimo fiduciario lire 114.995.170.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nica. Avviene, in realtà, che l'Amministrazione dia in appalto contemporaneamente più categorie di lavori relativi ad una medesima opera, con la conseguenza che spesso quelli di una categoria debbono essere sospesi in quanto la loro esecuzione presuppone la ultimazione di altri. È, quindi, opportuno — anche per evitare possibili controversie con le imprese appaltatrici — che l'Amministrazione provveda a distribuire con razionalità nel tempo i vari appalti.

## 6. — PUBBLICAZIONI.

Lo stanziamento del capitolo 30 di lire 16.000.000 (avente ad oggetto « spese per la documentazione dell'attività della Provincia ») è stato integrato, nel corso dell'esercizio, con quattro prelevamenti dal « fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio » (iscritto al capitolo 380), rispettivamente, di lire 300.000, lire 18.000.000, 6.000.000 e 470.000, con una disponibilità complessiva di lire 40.770.000.

Su tale capitolo sono state utilizzate lire 33.472.600 per la pubblicazione della rivista « Il Trentino » e dei suoi supplementi « Quaderni del Trentino », di cui lire 30.449.000 per la stampa, mentre la rimanenza è stata impiegata per compensi ai vari collaboratori.

Sullo stesso capitolo 30 è stata fatta gravare anche la spesa di lire 6.000.000 per l'acquisto di pagine del numero speciale del quotidiano « L'Adige », edito in veste straordinaria, in collaborazione con « Il Piccolo » di Trieste, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della vittoria.

## 7. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

La consistenza del parco automobilistico al 31 dicembre 1968 è di 69 unità, delle quali 14 sono costituite da autovetture e le restanti 55 da altri veicoli. Le spese di esercizio sono ammontate a lire 11.468.025, quelle di manutenzione a lire 14.556.500. Le spese di noleggio son state di lire 1.070.000 e riguardano interamente le autovetture, essendo cessate del tutto le spese di noleggio di altri automezzi, che nel 1967 avevano raggiunto la somma di lire 16 milioni, a cagione dei servizi eccezionali in conseguenza dell'alluvione.

Tutti gli automezzi sono assicurati per responsabilità civile verso terzi. Per i contratti di assicurazione sono stati pagati nel 1968 premi per un ammontare di lire 10 milioni 396.725.

## 8. — INTERVENTI EL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

Gli interventi finanziari della Provincia sono stati particolarmente consistenti nel campo dell'assistenza scolastica e dell'istruzione professionale.

In materia di assistenza scolastica si è largamente operato in base alla legge provinciale 5 febbraio 1955, n. 1, attraverso l'erogazione di sussidi e contributi ad enti e comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio, allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia. La Provincia è, altresì, intervenuta in base alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14, a favore dei vari enti tra i cui fini è l'assistenza scolastica senza scopo di lucro e per le diverse iniziative riguardanti l'assistenza stessa.

Giova, poi, far presente che la legge da ultimo citata è stata modificata con legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, così da consentirne una più ampia applicazione: in

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

base alle nuove norme, infatti, la Provincia potrà disporre l'erogazione di sussidi a studenti che versano in particolari condizioni di bisogno e che non possono fruire di altre forme di aiuto e può provvedere direttamente al trasporto gratuito degli alunni della scuola media d'obbligo.

Nell'anno 1968, la Provincia ha anche disposto la concessione di borse di studio a favore di studenti degli istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati, in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3 e successive modificazioni.

Vasto campo di azione è quello dell'istruzione professionale. L'intera area degli interventi è praticamente coperta dalla legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, che prevede interventi, sia diretti che indiretti, lo stanziamento per effettuare i quali — nonostante la eterogeneità di essi così come risultano disciplinati dalla menzionata legge — fa capo a un solo capitolo di bilancio.

L'ammontare delle spese sostenute per il finanziamento di scuole e corsi professionali, dalla Provincia stessa istituiti e da essa gestiti o dati in gestione a terzi, è di lire 553.592.325, mentre i contributi concessi ad enti vari per lo svolgimento di corsi sono ammontati complessivamente a lire 392.089.596.

Menzione a parte deve farsi del settore dell'edilizia popolare. L'Amministrazione provinciale ha continuato ad operare in base alla legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9, rifinanziata con legge provinciale 26 marzo 1966, n. 6. Nel 1968 sono state accolte 4.006 domande per una spesa complessiva di lire 400 milioni, pari, cioè, all'intero stanziamento iscritto al capitolo 512.

Gli altri stanziamenti in bilancio, per provvidenze in materia di edilizia popolare, previsti da varie leggi provinciali, sono stati utilizzati per corrispondere le rate annuali, relative a contributi già concessi.

L'ESTENSORE  
F.to: Prinziavalli

IL PRESIDENTE  
F.to: Carbone